

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
PARCO NATURALE PANEVEGGIO
PALE DI SAN MARTINO



PIANO DEL PARCO

ART. 20-21-22-23 L.P. 18/1988

NORME DI ATTUAZIONE

Adottato con deliberazione n. 10 del Comitato
di gestione, di data 22 settembre 1995

Approvato con modifiche dalla Giunta provinciale
di Trento con deliberazione n. 12939, di data 11 ottobre 1996

Entrato in vigore il 25 dicembre 1996



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PARCO NATURALE PANEVEGGIO
PALE DI SAN MARTINO

PIANO DEL PARCO

ART. 20-21-22-23 L.P. 18/1988

NORME DI ATTUAZIONE

Adottato con deliberazione n. 10 del Comitato di gestione,
di data 22 settembre 1995

Approvato con modifiche dalla Giunta provinciale di Trento
con deliberazione n. 12939, di data 11 ottobre 1996

INDICE

TITOLO I	3
DISPOSIZIONI GENERALI	3
ART. 1 - FINALITÀ GENERALI DEL PIANO DEL PARCO	3
ART. 2 - EFFETTI DEL PIANO	4
ART. 3 - MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PIANO	4
ART. 4 - DIVIETI GENERALI	6
TITOLO II	7
ZONIZZAZIONE	7
ART. 5 - ZONE TERRITORIALI OMOGENEE	7
CAPO I	9
ZONE A: RISERVE INTEGRALI	9
ART. 6 - ZONE A - RISERVE INTEGRALI: DISCIPLINA GENERALE	9
ART. 7 - ZONE A: NORME SPECIALI E DIVIETI	10
CAPO II	11
ZONE B: RISERVE GUIDATE	11
ART. 8 - ZONE B - RISERVE GUIDATE: DISCIPLINA GENERALE	11
ART. 9 - ZONE B: RUPI	11
ART. 10 - ZONE B: BOSCHI A NATURALITÀ CONTROLLATA	12
ART. 11 - ZONE B: BOSCHI A NATURALITÀ COLTURALE	13
ART. 12 - ZONE B: PASCOLI	14
ART. 13 - ZONE B: PRATI	15
CAPO III	16
ZONE C: RISERVE CONTROLLATE	16
ART. 14 - ZONE C - RISERVE CONTROLLATE: DISCIPLINA GENERALE.	16
ART. 15 - ZONE C: REGOLAMENTAZIONE IMPIANTI TRASPORTO A FUNE, PISTE DA SCI E SPORT INVERNALI ED ESTIVI, MANUFATTI DI SERVIZIO PER GLI IMPIANTI A FUNE, AREE SCIABILI.	16

CAPO IV **18**
RISERVE SPECIALI **18**

ART. 16 - RS 1 - RISERVA SPECIALE FAUNISTICA DEL GALLO CEDRONE: AREA LUSIA	18
ART. 17 - RS 2 - RISERVA SPECIALE FAUNISTICA DELL'AQUILA: AREA VAL DI RODA E RS 3 - RISERVA SPECIALE FAUNISTICA DELL'AQUILA: AREA VAL DELLA VECCHIA	19
ART. 18 - RSF 1 - RISERVA SPECIALE FORESTALE: AREA DI VALBONA	19
ART. 19 - RSF 2 - RISERVA SPECIALE FORESTALE: AREA VAL DEI BUOI	20
ART. 20 - RSB 1 - RISERVA SPECIALE: BIOTOPO PALÙ DEI MUGHERI	20
ART. 21 - RSB 2 - RISERVE SPECIALI: BIOTOPHI DEL PARCO.	20

TITOLO III **21**
NORME DI TUTELA **21**

ART. 22 - TUTELA DELLE ACQUE	21
ART. 22 BIS - RISCHIO GEOLOGICO	23
ART. 22 TER - CONTROLLO GEOLOGICO	24
ART. 22 QUATER - PROTEZIONE DI SORGENTI SELEZIONATE	25
ART. 23 - TUTELA DEI GHIACCIAI	26
ART. 24 - TUTELA DEI SITI DI INTERESSE GEOMORFOLOGICO	26
ART. 25 - TUTELA DELLA FLORA E DEI MONUMENTI VEGETALI	27
ART. 26 - TUTELA DEL PATRIMONIO MINERALOGICO, PALEONTOLOGICO CARSIKO E REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ ESTRATTIVA ESISTENTE.	27
ART. 27 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI STORICI E CULTURALI	29
ART. 28 - TUTELA DELLE AREE ARCHEOLOGICHE	29
ART. 29 - DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI	29
ART. 30 - TUTELA DELLA FAUNA SELVATICA MINORE	30
ART. 31 - TUTELA DELLA FAUNA E DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLA CACCIA E DELLA PESCA	31
ART. 32 - RECUPERO AMBIENTALE, PAESAGGISTICO E ARCHITETTONICO DEL TERRITORIO MONTANO: AREE DI RECUPERO AMBIENTALE PRIMARIE E SECONDARIE DI CONSERVAZIONE ATTIVA.	32
ART. 33 - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE E RICREATIVE.	33

TITOLO IV **34**
NORME EDILIZIE GENERALI **34**

ART. 34 - NORME EDILIZIE: DISCIPLINA GENERALE	34
---	----

ART. 35 - NORME EDILIZIE. EDILIZIA RURALE: BAITE	36
ART. 36 - NORME EDILIZIE. EDILIZIA RURALE: FABBRICATI ZOOTECNICI. STRUTTURE ACCESSORIE	37
ART. 37. NORME EDILIZIE. MALGHE.	39
ART. 38 - NORME EDILIZIE. RISERVE INTEGRALI	40
ART. 39 - NORME EDILIZIE. RISERVE GUIDATE.	41
ART. 40 - NORME EDILIZIE. RISERVE CONTROLLATE	43
ART. 41 - ZONE C - NORME EDILIZIE PER LE AREE URBANIZZATE - AU1 - AU2 - AU3.	44

TITOLO V	45
INFRASTRUTTURE E SERVIZI	45

ART. 42 - VIABILITÀ - ACCESSIBILITÀ	45
ART. 43 - AREE DI PARCHEGGIO, AREE DI SOSTA, AREE DI SOSTA ATTREZZATA E CAMPEGGIO.	50
ART. 44 - SERVIZI DEL PARCO: GLI INGRESSI DEL PARCO, I CENTRI VISITATORI, I MANUFATTI IN USO AL PARCO	50
ART. 45 - MANUFATTI TECNOLOGICI ED INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE.	51
ART. 46 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.	51

ELENCO delle TAVOLE CARTOGRAFICHE

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità generali del Piano del Parco

1. Il presente Piano del Parco, redatto ai sensi della L.P. del 6 maggio 1988 n. 18, ha come finalità la salvaguardia, la tutela, il ripristino e la valorizzazione delle risorse naturalistico-ambientali, paesaggistiche, storico-culturali ed economiche nel territorio del Parco Paneveggio - Pale di San Martino. I criteri di tutela e di valorizzazione sono definiti sulla base di un'analisi di tipo ambientale, socio-economica ed urbanistica delle risorse del territorio.

2. Il Piano del Parco (in prosieguo denominato PdiP) contiene la disciplina dell'uso del territorio, in coerenza con gli obiettivi di cui al comma 1, regolamentando in particolare gli interventi di manutenzione e/o di trasformazione dell'assetto territoriale ed ecologico esistente.

3. Il PdiP individua i settori prioritari e le attività necessarie alla valorizzazione delle risorse esistenti, promuovendo le azioni indicate all'arti-

colo 3 comma 1 lettera c). Il PdiP indica inoltre gli interventi necessari alla sua attuazione, anche se collocati al di fuori dei confini territoriali del Parco, nel rispetto delle disposizioni urbanistiche vigenti.

Art. 2 - Effetti del Piano

- 1.** Il PdiP ha valore prescrittivo e normativo all'interno del Parco per tutti i soggetti pubblici e privati che svolgono o intendono svolgere attività disciplinate dalle presenti norme.
- 2.** Il PdiP entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della delibera di approvazione della Giunta Provinciale, nel Bollettino Ufficiale della Regione. Dalla data di entrata in vigore del PdiP, nell'ambito territoriale del Parco, cessano di avere efficacia gli strumenti urbanistici vigenti di grado subordinato al Piano Urbanistico Provinciale (PUP) nonché le disposizioni contenute nei regolamenti edilizi, che siano incompatibili con le prescrizioni del PdiP.
- 3.** Il PdiP è valido a tempo indeterminato. La revisione generale è consentita dopo trascorsi cinque anni dalla entrata in vigore dello stesso. Sono sempre ammesse varianti di settore.
- 4.** A decorrere dalla data di deliberazione del Comitato di gestione della proposta di Piano, le previsioni di natura urbanistica-edilizia in essa contenute sono soggette alla disciplina di salvaguardia di cui all'art. 64 della L.P.5 settembre 1991, n. 22.

Art. 3 - Modalità di attuazione del Piano

- 1.** Il PdiP si attua mediante i seguenti strumenti:
 - a)** norme di attuazione;
 - b)** regolamenti d'uso del territorio, la cui disciplina viene definita di volta in volta nel Programma annuale di gestione dell'Ente Parco, ai sensi dell'art. 24, comma 2, della L.P. n. 18/1988. Il presente piano individua preliminarmente i seguenti:
 - 1.** regolamento dell'accessibilità al Parco, che disciplinerà:
 - tempi, modalità di accesso e di comportamento, divieti, soglie massime di presenze veicolari e turistiche ammesse;
 - predisposizione di tipologie per la segnaletica;
 - aree di sosta, parcheggi e arredi;

- autorizzazioni di trasporto pubblico a privati o enti;
 - accesso alla cava di Fortebuso;
 - accesso alle attività sportive;
 - accesso alla riserva speciale forestale di Valbona.
 - percorrenza di sentieri e strade con velocipedi;
- 2.** Regolamento d'uso delle superfici a prato e pascolo, che disciplinerà:
- eventuali luoghi di sperimentazione sull'uso dei prati e dei pascoli;
 - periodi in cui potranno essere eseguiti determinati lavori;
 - pratiche e trattamenti nell'ambito dei lavori di pulizia dei pascoli.
- 3.** Regolamento della disciplina delle attività per lo svolgimento delle quali si applicano tariffe, pedaggi e concorsi.

I Regolamenti di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 saranno deliberati entro il termine di un anno dalla approvazione del Piano da parte della Giunta provinciale, sentito il parere dei Comuni catastalmente interessati e proprietari nonché, ove interessata, della Magnifica Comunità Generale di Fiemme. Detto parere deve essere rilasciato entro il termine di 45 giorni dalla richiesta da parte dell'Ente Parco. Dopo tale termine si prescinde dallo stesso parere.

- a)** progetti gestiti o promossi dall'Ente Parco, individuati nell'allegato al presente PdiP denominato "Azioni ed attività" e sviluppati nel Programma annuale di gestione.
- b)** incentivi e indennità.

Al riguardo l'Ente Parco promuove un piano di incentivi finanziari da inserire nei Programmi annuali di gestione, rivolto ai soggetti pubblici o privati che effettueranno interventi diretti a favorire il restauro dei manufatti edilizi, il recupero ambientale ed altre attività coerenti con gli obiettivi del PdiP.

Resta ferma la disciplina concernente l'indennizzo di cui agli artt. 26 e 30 della L.P. n.18/1988.

Tra gli interventi ammissibili a finanziamento, ai sensi dell'art. 24, comma 2, della L.P. n. 18/1988, rientrano la dismissione di impianti sciistici o tecnologici, l'abbandono spontaneo delle attività estrattive ancora redditizie e il ripristino delle aree a prato.

Art. 4 - Divieti generali

1. Oltre ai divieti generali per le aree a Parco indicati dalla L.P. n.18/1988, in tutto il territorio del Parco è vietato:

- a)** alterare sostanzialmente l'assetto naturale e paesaggistico mediante scavi e riporti;
- b)** eseguire interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque, che comportino rilevanti manufatti e opere murarie in vista, salvo i casi di comprovata necessità previsti dall'art. 22;
- c)** tenere scavi aperti e installare discariche; accogliere depositi e rottami di qualsiasi natura, salvo i depositi dei cantieri limitatamente al periodo dei lavori; accumulare materiali all'aperto, in vista e in maniera disordinata;
- d)** aprire nuovi sentieri o percorsi pedonali oltre quelli riportati nella Tav. 31, salvo quelli indicati dagli studi specifici o dai progetti di recupero ambientale previsti dall'art. 32, nonchè quelli di cui all'art. 42, comma 12;
- e)** realizzare nuove edificazioni, salvo quanto previsto nelle singole zone per il recupero del patrimonio edilizio esistente e quanto diversamente previsto dalle presenti norme;
- f)** installare antenne di trasmissione e impianti di trasmissione, salvo autorizzazioni accordate dalla Giunta Esecutiva del Parco, nel rispetto della normativa provinciale vigente;
- g)** costruire nuove recinzioni delle proprietà, se non con siepi o con materiali della tradizione locale, salvo le recinzioni temporanee a protezione delle attività agro-silvo-pastorali e strettamente pertinenti agli interventi sui manufatti;
- h)** aprire nuove strade veicolari e costruire nuovi parcheggi, salvo quanto diversamente previsto dalle presenti norme;
- i)** lo stazionamento, la sosta e la fermata dei veicoli a motore al di fuori delle apposite aree a ciò destinate e indicate nelle tav. 31 e 32 del PdiP, salvo quanto previsto dal regolamento dell'accessibilità, di cui al precedente art. 3, e dal Nuovo Codice della strada di cui al D.Leg. 285/1992.
- l)** allestire in qualsiasi forma pubblicità commerciale all'aperto a carattere permanente, salvo i casi rientranti nelle segnalazioni turisti-

che locali, in osservanza del regolamento dell'accessibilità del Parco di cui all'art. 3, comma 1, lettera b);

- m) molestare animali e danneggiare piante;
- n) introdurre specie animali e vegetali suscettibili di provocare alterazioni ecologicamente dannose;
- o) accendere fuochi al di fuori dei luoghi e delle strutture a ciò predisposti dall'Ente Parco ed indicati come aree sosta nella Tav. 31 del PdiP, salvo quanto previsto al secondo comma dell'art. 10 della L.P. n. 30/1977 e successive modificazioni;
- p) abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
- q) asportare reperti bellici, salvo il rilascio di apposita autorizzazione in deroga da parte del Direttore dell'Ente Parco, archeologici e minerali o fossili e storico culturali, salvo quanto previsto dagli artt. 24, 26,27 e 28;
- r) utilizzare natanti di qualsiasi tipo nelle acque correnti e stagnanti, salvo che per motivi di soccorso o previa autorizzazione del Direttore del Parco;
- s) lasciare incustoditi i cani, salvo che per attività consentite;
- t) provocare rumori e suoni molesti in violazione della disciplina stabilita dalla L.P. n. 6/1991 e relativo regolamento d'esecuzione, nonché emettere ed utilizzare fonti luminose per l'osservazione della fauna, salvo che per motivi scientifici, previa autorizzazione del Direttore del Parco, nonché per censimenti faunistici;
- u) svolgere attività di vendita ambulante e itinerante.

Titolo II

ZONIZZAZIONE

Art. 5 - Zone territoriali omogenee

1. Il PdiP, sulla base del lavoro di analisi effettuato, dispone la modifica dei perimetri delle riserve previste dal PUP e divide il territorio del parco nelle seguenti zone, come individuate nelle tavole 24 e 25 del PdiP:

- a) Zone A RISERVA INTEGRALE:
- Zona A 1 area Lusìa - Bocche;
 - Zona A 2 area Altopiano Pale di San Martino;
 - Zona A 3 area Colbricon - Cima di Cece;
 - Zona A 4 area Castellazzo;
 - Zona A 5 area Cima Valles;
 - Zona A 6 area Cima d'Arzon.

- b) Zone B RISERVA GUIDATA:
- Zona B 1 area Paneveggio - Travignolo;
 - Zona B 2 area Valsorda - Valzanca;
 - Zona B 3 area Val Canali - Piereni - Dagnoli;
 - Zona B 4 area Pala Monda;
 - Zona B 5 area Val di Roda - Ronzi;
 - Zona B 6 area Calaita - Cima Tognola;
 - Zona B 7 area Val Cigolera;
 - Zona B 8 area Col Verde - Rosetta.

All'interno delle zone B di riserva guidata sono definite le seguenti specificazioni:

- Zone B: rupi
 - Zone B: bosco a naturalità controllata
 - Zone B: bosco a naturalità culturale
 - Zone B: pascoli
 - Zone B: prati
- c) Zone C RISERVA CONTROLLATA:
- Zona C 1 area Lastè di Lusìa;
 - Zona C 2 area Paneveggio;
 - Zona C 3 area Ces-Tognola-Rolle;
 - Zona C 4 area Col Verde;
 - Zona C 5 area Cant del Gal.

- d) Zone RS RISERVA SPECIALE:

Le zone di riserva speciale, individuate ai sensi dell'art. 11 delle norme di attuazione del PUP, sono zone di rilevante valenza ambientale, delimitate al fine di assicurare una rigorosa tutela e la valorizzazione scientifica di particolari elementi.

Le riserve speciali individuate dal PdiP sono:

- Zona RS 1 del Gallo Cedrone - area Lusia;
- Zona RS 2 dell'Aquila - area Val di Roda;
- Zona RS 3 dell'Aquila - area Val della Vecchia;
- Zona RSF 1 Forestale - area di Valbona;
- Zona RSF 2 Forestale - area di Val dei Buoi;
- Zona RSB 1 Biotopo del Palù dei Mugheri;
- Zona RSB 2.1 Biotopi del Parco che vengono identificati con numerazione progressiva da RSB 2.1 a RSB 2. 23.

Le norme relative alle riserve speciali prevalgono e/o integrano quelle stabilite per le zone A, B e C in cui esse ricadono, in quanto destinate a specificare le prescrizioni ordinarie delle predette zone al fine di una più qualificata salvaguardia ambientale.

Capo I

ZONE A: RISERVE INTEGRALI

Art. 6 - Zone A - Riserve integrali: disciplina generale

1. Nelle zone di riserva integrale, come definite dall'art. 11 delle norme di attuazione del PUP, ricadono le aree con risorse di valore elevato, che possono presentare un'alta sensibilità e vulnerabilità, secondo le risultanze della fase analitica del PdiP. Le zone A sono ambiti prossimi alla naturalità, nei quali, comunque, vi è una presenza di attività antropiche legate soprattutto all'escursionismo alpino. Obiettivo delle presenti norme è di favorire nelle predette zone la riduzione dell'impatto degli attuali usi o presenze antropiche.

2. Nelle zone A sono consentiti solo interventi per attività scientifiche e didattico-educative nonché alpinistico-escursionistiche; è altresì consentita, salvo specifiche prescrizioni contrarie, la manutenzione e il risanamento delle strutture di servizio alle attività escursionistiche ed alpinistiche e dei ricoveri già esistenti. Per garantire lo svolgimento di dette attività, è ammessa la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete di sentieri individuati nella Tav. 31.

Art. 7 - Zone A: Norme speciali e divieti

1. Oltre a quanto previsto dall'art. 4, per limitare e controllare la presenza antropica nelle zone A, l'Ente Parco emana specifiche disposizioni relativamente:

- a) alla regolamentazione delle presenze turistiche in alcuni siti o percorsi, limitatamente a certi periodi dell'anno, mediante il contenimento degli accessi pedonali o il loro disincentivo, in conformità alla disciplina stabilita dal regolamento dell'accessibilità al Parco di cui all'art. 3 comma 1, lettera b);
- b) alla disciplina dell'attività sportiva di sci-alpinismo, limitata alle direttrici indicate nella Tav. 27 e con le modalità indicate dal regolamento dell'accessibilità al Parco di cui all'art. 3, comma 1, lettera b).

2. Nelle zone A e' fatto divieto di:

- a) transito a qualsiasi mezzo di locomozione, salvo autorizzazione da parte del Direttore del Parco per motivi di gestione ambientale, ferma restando la disciplina di cui alla L.P. n.18/1988;
- b) raccolta di funghi;
- c) aprire ulteriori strade o sentieri;
- d) campeggio, salvo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 32 della L.P. n. 18/1988 e fatte salve le situazioni d'emergenza;
- e) utilizzo di mountain bike e esercizio di sci d'erba;
- f) svolgere qualsiasi manifestazione sportiva organizzata;
- g) praticare l'attività di pascolo; per le zone attualmente utilizzate a tale scopo e rientranti nelle tipologie colturali "rupi", "pascoli" e "boschi a naturalità controllata" - come indicato nelle Tav. 29 e 30 - l'Ente Parco promuove la progressiva dismissione, con le modalità previste all'art.26 della L.P. n. 18/1988.
- h) attuare qualsiasi intervento silvicolturale o agronomico nelle zone evidenziate dalle Tav.29 e 30 e rientranti nelle tipologie colturali "rupi", "pascoli" e "boschi a naturalità controllata", salvo il controllo di eventi che costituiscano una potenziale e accertata minaccia per la loro sopravvivenza e per quella dei boschi limitrofi.

3. Le attività venatorie sono riservate unicamente agli aventi diritto e limitate ai prelievi di selezione degli ungulati, come specificato dall'art.

31 delle presenti norme di attuazione e ai sensi dell'art. 28 della L.P. n.18/1988.

4. L'esercizio della pesca è proibito ai sensi dell'art. 28, comma 3, lett. f), della L.P. n.18/1988.

5. All'interno delle aree di riserva integrale sono vietate la captazione e la derivazione delle acque, ad eccezione delle installazioni necessarie per l'approvvigionamento idrico ad uso potabile, salvo quanto previsto dal precedente art. 4, lettera b), e dal successivo art. 22.

Capo II

ZONE B: RISERVE GUIDATE

Art. 8 - Zone B - Riserve guidate: disciplina generale

1. Le zone B sono le zone di riserva guidata, come definite dall'art. 11 delle norme di attuazione del PUP; ricadono in tali zone le aree di valore medio-alto, che possono presentare sensibilità e vulnerabilità medio-bassa, con presenza di attività agro-silvo-pastorali compatibili con la salvaguardia degli assetti ambientali e naturalistici esistenti.

2. Le riserve guidate sono articolate in più sotto-zone individuate sulla base degli obiettivi di salvaguardia ambientale e delle diverse tipologie di attività compatibili.

3. La apertura di nuove strade forestali all'interno delle sottozone - B - di cui agli articoli seguenti e ove non espressamente vietata, è ammessa secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di pianificazione forestale. La valutazione della compatibilità delle previsioni di apertura di nuove strade forestali è rimessa al Comitato scientifico dei Parchi e al Comitato di Gestione in sede di esame, ai sensi del comma 2 dell'art. 26 della L.p. 18/1988 dei Piani di Assestamento Forestale presentati successivamente all'entrata in vigore del Piano del Parco; ovvero fino alla revisione dei suddetti piani, in sede di esame del programma annuale di gestione di cui all'art. 24 della L.P. 18/88 specificamente integrato degli elementi istruttori relativi ad eventuali proposte di nuova viabilità forestale.

Art. 9 - Zone B: rupi

1. Tali zone, evidenziate nelle Tav. 29 e 30 del PdiP, rappresentano i tipici ambienti alpini d'alta quota ove, a causa dei fattori ecologici limitanti, le biocenosi sono molto ridotte. Le attività antropiche sono legate alla pastorizia e all'escursionismo alpinistico.
2. Nelle predette aree si possono riscontrare valori di naturalità molto elevati ed alti livelli di sensibilità.
3. Vi rientrano le aree definite dai vigenti Piani di assestamento forestale come "improduttivo".
4. In tali zone si applicano le disposizioni dell'art. 10.
5. I confini fra le zone a "rupi, boschi a naturalità controllata, e a pascoli" possono variare e sono aggiornati adottando varianti di settore di cui al precedente art. 2, comma 3.

Art. 10 - Zone B: Boschi a naturalità controllata

1. Le aree classificate come "bosco a naturalità controllata" sono evidenziate nella Tav. 30 del PdiP. Essi rappresentano delle biocenosi forestali molto prossime alla naturalità, derivata da assente o ridotta attività colturale forestale a causa dell'antieconomicità dei tagli. In essi sono prevalenti le funzioni di presidio idrogeologico del territorio, la conservazione della struttura ecologica naturale, la conservazione dinamica del paesaggio, lo sviluppo della ricerca scientifica e l'esaltazione della funzione culturale.
2. Nei boschi a naturalità controllata valgono le seguenti prescrizioni, le quali dovranno essere recepite dai Piani di assestamento forestale:
 - a) sono ammessi esclusivamente quegli interventi silvicolture localizzati alle aree di accertata necessità colturale e quelli volti ad evitare quei fenomeni in grado di minacciare la sopravvivenza ed il perpetuarsi degli stessi popolamenti e dei boschi limitrofi. E' fatta salva la raccolta di piante divelte o compromesse e di soddisfacimento del diritto di legnatico, che dovrà in via preminente essere assolto attraverso gli interventi selvicolture sopra citati;
 - b) il pascolo è ammesso purché non sia superato il limite massimo di 0,4 U.B.A. per ha di superficie netta pascoliva;
 - c) è vietata l'apertura di nuove strade forestali;
 - d) sono ammessi i prelievi delle altre risorse riproducibili secondo i disposti degli artt. 25, 29, 30 e 31.

3. I confini fra le zone a "boschi a naturalità controllata" e quelle a "boschi a naturalità culturale" sono aggiornati con le varianti di settore di cui all'art. 2, comma 3.

Art. 11 - Zone B: Boschi a naturalità culturale

1. Sono rappresentati dalle aree boscate a funzione multipla, modellate ed utilizzate dall'uomo nel corso dei secoli, individuate dalle Tav. 29 e 30 del PdiP, in cui si attua una selvicoltura naturalistica ai sensi dell'art. 26 della L.P. n. 18/1988.

2. I criteri di gestione sono precisati dai vigenti Piani di assestamento forestale che dovranno comunque perseguire gli obiettivi di salvaguardia delle funzioni del bosco nei confronti della fauna, come habitat naturale di numerose specie, le funzioni paesaggistiche e quelle culturali-educative.

3. I Piani di assestamento forestale, in occasione delle revisioni decennali, dovranno conformarsi alle seguenti linee guida:

- a) pianificazione delle utilizzazioni e degli interventi silviculturali in modo da conseguire la salvaguardia o il potenziamento e il recupero dei requisiti di naturalità e di stabilità degli ecosistemi forestali, con particolare riferimento alla fauna;
- b) promozione della rinnovazione naturale del bosco, della complessità strutturale dei soprassuoli e massima valorizzazione delle specie autoctone carenti (abete bianco, faggio, acero montano, sorbo degli uccellatori, salicene, ontano bianco, betulla e pioppo tremolo);
- c) assicurazione del durevole assolvimento delle funzioni protettive e idrogeologiche;
- d) conservazione dinamica del paesaggio, ivi compresi validi scenari ed elementi paesaggistici posti lungo le strade ed i sentieri;
- e) regolamentazione del pascolo bovino in bosco ove ammesso;
- f) divieto di rimboschimento artificiale o rinfoltimenti degli spazi aperti, salvo il ripristino del bosco nelle aperture derivanti da eventi meteorici o parassitari e con specie autoctone;
- g) regolamentazione delle popolazioni dei grandi erbivori selvatici secondo i disposti dell'art. 31;

4. Il Parco promuove uno studio da inserire nei Programmi annuali di gestione per la realizzazione di percorsi guidati sulla viabilità esistente, al fine di valorizzare la funzione culturale dei boschi.
5. I confini fra le zone a "boschi a naturalità colturale", "pascoli" e "rupi" sono aggiornati con le varianti di settore di cui all'art. 2, comma 3.
6. Tutti i prelievi delle altre risorse riproducibili sono ammessi secondo i disposti degli artt. 25, 29, 30 e 31.
7. Sono consentiti interventi di sistemazione idraulico-forestale, volti alla difesa del territorio dal dissesto.

Art. 12 - Zone B: Pascoli

1. Le aree classificate a pascolo sono evidenziate nelle Tav. 29 e 30 del PdiP e distinte in due categorie: campivoli e pascoli. Esse rappresentano dei sistemi ambientali e produttivi di rilevante interesse naturalistico, storico-culturale e paesaggistico.
2. Gli studi specifici delle porzioni di territorio non assestato da inserire nei Programmi annuali di gestione, e le revisioni dei Piani di assestamento forestale dovranno uniformarsi ai seguenti criteri:
 - a) il carico di bestiame per ha di superficie netta pascoliva deve essere contenuto in misura non inferiore a 0,6 U.B.A. e non superiore a 1,4 U.B.A.;
 - b) obbligo di pascolare l'erba a rotazione nel periodo migliore per consentire il regolare ricaccio ed evitare danni alla cotica erbosa;
 - c) divieto di alpeggio prima del 20 luglio per le greggi di ovini e caprini superiori alle 100 unità, tenuto conto della individuazione di tali aree in cartografia;
 - d) divieto di impiegare pesticidi ed in particolare prodotti diserbanti e dissecanti e di usare fertilizzanti chimici; l'uso di fertilizzanti chimici è tuttavia ammesso per la concimazione del pascolo relativamente alle sole superfici non raggiungibili con i mezzi spargi letame; in tal caso non possono comunque essere superate le seguenti misure: Kg 20 di N per ha, Kg 10 di P205 per ha e Kg 10 di K20 per ha;
 - e) divieto di realizzare nuovi pascoli al di fuori di quelli indicati dalle Tav. 29 e 30 del PdiP;

- f) obbligo di provvedere alla pulizia dei campivoli da novellame, erbe ed arbusti infestanti, mediante taglio, sfalcio, sradicamento;
 - g) divieto di semina di specie foraggere diverse da quelle circostanti;
 - h) obbligo di gestire e utilizzare razionalmente i liquami, con divieto di spargimento in occasione di precipitazioni temporalesche e di elevata intensità;
 - i) divieto di alterare il regime delle acque, salvo quanto previsto dall'art. 22;
 - l) obbligo di osservare i disposti di cui all'art. 22 a tutela delle sorgenti;
 - m) divieto di procedere a rimboschimenti artificiali.
- 3.** I confini fra le zone a "pascoli" e quelle a "boschi a naturalità controllata e colturale" sono aggiornati con le varianti di settore di cui all'art. 2, comma 3.
- 4.** Le attività di cui al presente articolo possono rientrare nelle attività incentivabili dall'Ente Parco ai sensi dell'art. 3.

Art. 13 - Zone B: Prati

- 1.** Le aree classificate a prato sono evidenziate nelle Tav. 29 e 30 del PdiP e distinte, in sede di analisi, in prati sfalciati, prati aperti e prati alberati. Esse rappresentano dei sistemi naturali coltivati, in cui l'uomo, nel corso dei secoli, è intervenuto, per il soddisfacimento dei propri bisogni, modificandone l'originaria struttura ecosistemica. Tuttavia l'ambiente colturale derivato racchiude un insieme di valori faunistici, floristici, storico-culturali e paesaggistici tali da renderne meritevole il mantenimento nello stato attuale ed eventualmente il ripristino della situazione preesistente all'abbandono della pratica dello sfalcio.
- 2.** Nelle zone a prato sono consentiti esclusivamente l'attività di sfalcio, il pascolo e le altre attività agricole tradizionali o compatibili.
- 3.** E' vietato il rimboschimento artificiale.
- 4.** Nelle zone a prato naturalmente in via di rimboschimento è permesso il ripristino del prato e delle altre colture agricole tradizionali o compatibili, purché nell'osservanza delle disposizioni di cui al R.D. 3267/1923.
- 5.** Il ripristino delle colture agricole tradizionali o compatibili e l'attività di sfalcio rientrano nelle attività incentivabili dall'Ente Parco ai sensi dell'art. 3.

6. L'Ente Parco promuove uno studio specifico, da inserire nei Programmi annuali di gestione, finalizzato ad incentivare, nell'ambito dei prati aperti e di quelli alberati, il recupero delle superfici foraggere abbandonate di più rilevante interesse ambientale.

7. Lo studio di cui al precedente comma 6 valuterà altresì la vocazione di tali aree per l'attivazione di colture agricole compatibili (colture minori ed erbe officinali)

Capo III

ZONE C: RISERVE CONTROLLATE

Art. 14 - Zone C - Riserve controllate: disciplina generale.

1. Le zone C sono le zone di riserva controllata, come definite dall'art. 11 delle norme di attuazione del PUP; ricadono in queste zone le aree caratterizzate da una maggior presenza antropica di tipo permanente - aree urbanizzate - e dalla presenza degli impianti a fune e piste insistenti nelle aree sciabili individuate dal PUP.

2. I boschi, i pascoli ed i prati ricadenti nelle riserve controllate (Zone C), sono gestiti secondo i disposti degli artt. 10, 11, 12, e 13.

3. La Tav. 34 del PdiP individua le aree urbanizzate AU1 Val Canali, AU 2 Passo Rolle e AU3 Paneveggio, soggette alla disciplina di cui all'art. 41.

Art. 15 - Zone C: Regolamentazione impianti trasporto a fune, piste da sci e sport invernali ed estivi, manufatti di servizio per gli impianti a fune, aree sciabili.

1. Agli impianti di trasporto a fune, manufatti di servizio, piste da sci e loro raccordi funzionali - individuati nella Tav. 27 del PdiP si applicano le disposizioni normative stabilite dalla L.P. n. 7/1987 e relativo regolamento di esecuzione, nonché le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- a) gli impianti di trasporto a fune possono essere modificati in funzione di un loro migliore inserimento nel paesaggio circostante o dell'adeguamento tecnologico e funzionale, in conformità a quanto pre-

visto dalla vigente legislazione, e tenendo conto delle conseguenze dell'aumento del carico antropico, entro l'area sciabile individuata e riportata nella Tav. 27 dal PdiP e nelle Tavole del PUP;

- b)** le piste da sci possono essere modificate in funzione del loro migliore inserimento nel paesaggio circostante o dell'adeguamento tecnologico e funzionale, come previsto dalla normativa in vigore; varianti limitate o movimenti di terra, entro l'area individuata dalla Tav. 27 del PdiP, non assoggettati alla procedura di VIA, dovranno essere attentamente calibrate in rapporto alla loro incidenza in modo da assicurare il ripristino del manto erboso;
- c)** i manufatti di servizio per gli impianti di trasporto a fune soggiacciono alla disciplina stabilita dagli artt. 39 e 40;
- d)** la realizzazione degli impianti di innevamento artificiale e delle relative opere di captazione e di accumulo delle risorse idriche è disciplinata dalla vigente legislazione di riferimento. E' altresì fatto divieto di utilizzare additivi chimici e organici per l'innevamento artificiale;
- e)** le piste interessate da interventi di adeguamento devono essere opportunamente ricoperte di terra vegetale stabilizzata-antierosione, rinverdite e mantenute a prato o pascolo, dopo l'esecuzione dei lavori;
- f)** i manufatti di servizio per gli impianti di trasporto a fune devono essere dimensionati secondo le indicazioni stabilite dalla L.P. n. 7/1987 e successive norme attuative, nonché secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale 16 giugno 1964 n. 1541/0610;
- g)** i manufatti individuati come "manufatti per sosta e ristoro" di progetto indicati nella Tav. 32, come definiti in allegato alle presenti norme, a servizio degli impianti a fune possono essere utilizzati solamente nel periodo invernale;
- h)** lo sci da discesa è consentito entro le aree e le piste appositamente attrezzate;
- i)** lo sci alpinismo è consentito soltanto entro le direttrici riportate nella Tav. 27 e lungo i sentieri e strade esistenti;
- l)** le piste dichiarate dismesse devono essere rinaturalizzate dai precedenti concessionari con le specie tipiche del cingolo, ricreando una forma visiva ed un aspetto che ne assicuri il coerente reinserimento nel contesto ambientale e paesaggistico;

- m) nelle aree innevate destinate a piste da sci è consentito il transito degli appositi mezzi di servizio;
- n) nell'area sciabile di Passo Valles, individuata in fase di analisi e riportata nella Tav. 27 del PdiP, si applica la disciplina prevista dalle presenti norme di attuazione per le altre aree sciabili.

Capo IV

RISERVE SPECIALI

Art. 16 - RS 1 - Riserva speciale faunistica del Gallo Cedrone: Area Lusia

1. La Tav. 25 del PdiP evidenzia con apposito segno grafico l'area interessata alla riserva speciale faunistica per il Gallo Cedrone.
2. In essa come rilevato dalle indagini condotte per l'elaborazione del Piano faunistico in ragione dei particolari caratteri ambientali del luogo, la specie trova le condizioni ottimali sia per lo svernamento sia per la riproduzione.
3. Obiettivi cui è finalizzata l'istituzione della riserva speciale sono:
 - a) il mantenimento, la creazione e il modellamento di nicchie ecologiche favorevoli alla specie;
 - b) la riduzione dei fattori di disturbo;
 - c) la promozione, da parte dell'Ente Parco, di ricerche scientifiche mirate ad una maggiore conoscenza delle specie, dei loro rapporti infraspecifici e dei limiti di tolleranza nei confronti dei fattori di disturbo;
 - d) l'analisi della capacità portante, ai fini del dimensionamento dell'equilibrio selvatici-ambiente.
4. Oltre alle disposizioni generali di riferimento stabilite dalle presenti norme di attuazione si applicano le seguenti prescrizioni, anche a integrazione o sostituzione delle predette disposizioni generali:
 - a) è consentita la caccia per la selezione degli ungulati diretta al controllo delle popolazioni, secondo quanto previsto dal Piano faunistico;

- b) è vietato il rimboschimento di pascoli, radure e chiarie naturali e artificiali;
- c) è vietato abbandonare le strade ed i sentieri di cui alla Tav. 31 del PdiP, nei periodi determinati annualmente dal Regolamento dell'accessibilità al Parco, fatto salvo che per l'esercizio di attività consentite e per i proprietari;
- d) è vietato, in assenza di progetti specifici, modificare le arene di canto e tagliare le piante utilizzate come posatoi, anche se morte;
- e) è da favorire una silvicoltura conservativa delle fitocenosi sia nella composizione sia nella struttura, che favorisca la diffusione dell'acero, del sorbo degli uccellatori e del pino silvestre;
- f) è vietata l'apertura di nuove strade salvo quanto previsto dall'art. 42;
- g) sono vietate le utilizzazioni forestali prima del 1° luglio;
- h) è obbligatorio l'impiego di mezzi forestali con basso impatto ambientale, in conformità alla disciplina stabilita dalla L.P. n. 6/1991 e relativo regolamento di esecuzione;
- i) è vietato il pascolo ovino.

Art. 17 - RS 2 - Riserva speciale faunistica dell'Aquila: Area Val di Roda e RS 3 - Riserva speciale faunistica dell'Aquila: Area Val della Vecchia

1. La Tav. 25 del PdiP indica con apposito segno grafico le aree interessate alla riserva speciale dell'Aquila.
2. Il Parco promuove un progetto speciale a tutela di tale specie, che dovrà delimitare in maniera puntuale le aree delle riserve ed indicarne le prescrizioni per una corretta gestione.

Art. 18 - RSF 1 - Riserva speciale forestale: Area di Valbona

1. La Tav. 25 del PdiP evidenzia l'area interessata dalla riserva speciale forestale di Valbona, oggetto di ricerche scientifiche ecologiche e selvicolturali in atto da alcuni decenni.
2. Obiettivi cui è finalizzata la sua istituzione sono:
 - a) creare le condizioni più idonee al proseguimento delle ricerche scientifiche in atto;

- b) verificare i criteri attuali per la gestione selvicolturale in sistemi fragili;
 - c) indagare sui rapporti fra flora e fauna;
 - d) stabilire i limiti di tolleranza degli ecosistemi naturali nei riguardi dei fattori di disturbo.
3. L'Ente Parco, previa convenzione con la proprietà, adotta il regolamento previsto dall'art. 3, comma 1, lettera b), che stabilisce le prescrizioni di zona relative alla riserva speciale e che integrano o sostituiscono quelle contenute nel relativo Piano di assestamento forestale.

Art. 19 - RSF 2 - Riserva speciale forestale : Area Val dei Buoi

1. La Tav. 25 del PdiP evidenzia l'area interessata dalla riserva speciale forestale di Val dei Buoi.
2. La sua istituzione è indirizzata a favorire la ricerca scientifica sui boschi lasciati all'evoluzione naturale.
3. In tale zona si applicano le seguenti disposizioni che sostituiscono e/o integrano quelle contenute nel Piano di assestamento forestale in vigore:
 - a) sono vietati tutti gli interventi e tutte le attività diverse da quelle scientifiche autorizzate dall'Ente proprietario sentito l'Ente Parco;
 - b) è consentito l'accesso esclusivamente al personale di servizio e a quello preposto allo svolgimento delle attività di ricerca con le modalità previste alla precedente lettera a).

Art. 20 - RSB 1 - Riserva speciale: Biotopo Palù dei Mugheri

1. La Tav. 25 evidenzia l'area interessata dal biotopo "Palù dei Mugheri" di interesse provinciale.
2. In attesa della conclusione del procedimento amministrativo previsto dall'art. 5 della L.P. n. 14/1986 si applicano i vincoli di tutela previsti dall'art. 3 della L.P. n. 14/1986.

Art. 21 - RSB 2 - Riserve speciali : Biotopi del Parco.

1. I biotopi inclusi nel territorio del parco sono individuati nella Tav. 25 e negli estratti cartografici della stessa Tavola contenuti nell'Allegato 11 delle presenti norme.

2. Per tutti i biotopi del Parco come individuati nell'allegato 11 alle presenti norme - ad esclusione di quello di cui all'art. 20 - il Parco promuove studi specifici da inserire nei Programmi annuali di gestione, a conclusione dei quali l'Ente Parco, sentiti i Comuni, i Comitati Agricoli interessati ed il Comitato Scientifico, precisa la delimitazione dei loro confini, la definizione dei relativi vincoli di tutela e gli interventi per la loro valorizzazione e/o ripristino naturalistico.

3. In attesa della regolamentazione di cui al comma 2, oltre alle norme relative alle singole riserve, per le aree individuate nell'Allegato 11 alle presenti norme si applicano i seguenti vincoli di tutela di carattere generale che comportano:

- a) il divieto di modificare o alterare in alcun modo gli ambienti dei biotopi;
- b) il divieto di depositare rifiuti o materiali di qualsiasi genere e di operare scavi, cambiamenti di coltura, opere di bonifica o prosciugamento del terreno;
- c) il divieto di concimare con sostanze organiche e inorganiche;
- d) l'obbligo della rotazione del pascolo entro le zone umide al fine di impedire un eccessivo calpestio delle mandrie con alterazione delle associazioni floristiche;
- e) il divieto di aprire nuovi sentieri in prossimità dei biotopi.

Titolo III

NORME DI TUTELA

Art. 22 - Tutela delle acque

1. Tutte le acque superficiali, correnti lacustri e stagnanti, nonché le acque sotterranee, in ogni loro manifestazione, sono oggetto di specifica tutela da parte del Parco. Sono altresì sottoposti a tutela gli "ambiti torrentizi e lacustri" come di seguito individuati. Qualunque nuova captazione d'acqua dovrà essere accordata dalla Giunta Provinciale, in con-

formità alla disciplina prevista dalla normativa vigente di riferimento. Le nuove captazioni o il rinnovo di concessioni di captazione di acqua sono regolate in modo da garantire il livello di deflusso necessario alla vita negli alvei sottesi e tali da non danneggiare gli equilibri degli ecosistemi interessati. E' fatta salva la disciplina stabilita dall'art. 25 della legge 5 gennaio 1994 n. 36. Le nuove captazioni d'acqua indicate nel R.D. n. 1443 del 29 luglio 1927, ove consentite, sono regolate in modo da garantire il livello di deflusso necessario alla vita negli alvei sottesi e tali da non danneggiare gli equilibri degli ecosistemi interessati. A tal fine, nel rispetto della normativa vigente in materia, il procedimento relativo al rilascio della concessione da parte degli organi competenti dovrà prevedere il parere preventivo dell'Ente Parco e dei Comuni territorialmente interessati.

2. L'Ente Parco promuove - anche in coordinamento con le strutture provinciali competenti, nonché con i Comuni territorialmente interessati - un censimento di tutte le acque reflue finalizzato all'allestimento di un sistema di monitoraggio chimico-biologico, anche in esecuzione del D. Lgs. 25 gennaio 1992, n. 130. Il medesimo Ente provvede in particolare allo studio del lago di Calaita al fine di evidenziarne l'evoluzione.

3. L'Ente Parco, come previsto dall'art. 3, promuove uno studio sui percorsi pedonali, per una razionale fruizione dei laghi di Calaita e Colbricon, dei torrenti Travignolo e Canali, al fine di ovviare al degrado ambientale in atto.

4. Sulla base dei suddetti studi, l'Ente Parco, in accordo con gli Enti competenti, inserisce nel Programma annuale di gestione, sulla base delle alterazioni rilevate, opportuni interventi ambientali fra i quali:

- a) il periodico controllo delle aree a rischio geologico e idrogeologico individuate nella Tav. 35 e normate nell'art. 22 quater del PdiP;
- b) lo studio e l'allestimento di tecniche idonee al superamento delle barriere artificiali imposte dalle opere di presa per scopi idroelettrici in Val Sorda e Valzanca e dalle briglie, al fine di permettere il naturale ciclo biologico dei pesci;
- c) la stipulazione di convenzione provvisoria con l'ENEL, in attesa della scadenza della concessione, al fine del rilascio di una portata minima d'acqua sufficiente a garantire la sopravvivenza della fauna acquatica;

- d) la collaborazione con gli Enti e Soggetti preposti per l'attuazione e l'aggiornamento della Carta ittica, ai sensi della L.P.12 dicembre 1978, n.60.
5. In tutte le acque superficiali è vietata l'immersione e l'uso di natanti, salvo che per servizi di interesse pubblico.
6. Gli "ambiti torrentizi e lacustri" oltre a comprendere tutte le acque correnti e stagnanti, si estendono anche su una fascia larga m. 20 da ciascuna sponda; tale fascia è ridotta a m 10 nelle eventuali aree previste a parcheggio o sosta attrezzata e fatte salve quelle esistenti.
7. Negli ambiti torrentizi e lacustri sono vietati:
- a) discariche e depositi di qualsiasi tipo, anche provvisorio, salvo i cantieri per gli interventi di cui ai successivi punti b), d) ed e);
 - b) alterazioni dell'andamento delle rive, sia nello sviluppo planimetrico che nel profilo verticale, salvo le opere previste dai Programmi dei Lavori del Servizio A.S.S.M. e gli interventi legati alla prevenzione del rischio idraulico;
 - c) estrazione di inerti, salvo quanto previsto dal programma annuale dei lavori e delle eventuali perizie di somma urgenza del Servizio Azienda Speciale di Sistemazione montana della P.A.T.;
 - d) opere idrauliche di difesa e regimazione delle acque, salvo quelle previste dai Programmi dei Lavori del Servizio A.S.S.M.; le parti in vista delle predette opere devono essere costruite con materiali tradizionali (legno, pietra) e in modo da permettere la risalita dei pesci;
 - e) taglio, modificazione e/o asportazione della vegetazione riparia, salvo gli interventi previsti dai Programmi dei lavori del Servizio A.S.S.M. e dai Piani di assestamento forestali;
 - f) nuove edificazioni;
 - g) l'apertura di nuovi accessi alle rive, salvo che per attività consentite.
8. L'accessibilità pedonale potrà essere ripristinata lungo i percorsi storici, ricostruendo o riaprendo i sentieri ed i manufatti distrutti al fine della valorizzazione degli aspetti naturalistici come previsto dall'art. 3.

ART. 22 bis - RISCHIO GEOLOGICO

1. La tavola 35 individua le aree a rischio geologico. Sono indicate come aree a rischio geologico quelle caratterizzate da fenomeni gravi o

di vasta portata o quelle dove ogni intervento può essere causa di potenziale grave pericolo o grave danno. Esse sono interessate da una o più delle seguenti voci:

- a) area di frana;
- b) area soggetta a sprofondamenti;
- c) area soggetta a valanghe;
- d) alveo in erosione;
- e) area soggetta ad alluvionamento;
- f) area di tutela assoluta di sorgenti e pozzi;
- g) area umida di interesse idrogeologico;

2. In tutte queste aree sono vietati interventi di nuova costruzione, a meno che non si tratti di opere pubbliche inerenti la difesa e il consolidamento del suolo o del sottosuolo, la protezione dalle valanghe, le opere di viabilità e di infrastrutturazione il cui tracciato debba necessariamente interferire con le aree a rischio.

3. Sugli edifici già esistenti in queste aree sono ammessi interventi edilizi previsti dalle presenti norme, purché diretti esclusivamente a migliorarne la sicurezza e a mantenerne la funzionalità, e comunque solo a condizione che le opere da eseguire siano suffragate da specifiche perizie geotecniche, idrogeologiche o nivologiche da depositarsi contestualmente al progetto delle opere.

ART. 22 ter - CONTROLLO GEOLOGICO

1. Sono assoggettate a controllo geologico e idrogeologico le aree, come individuate nella tav. 35, nelle quali qualsiasi alterazione dell'assetto attuale può essere fonte di pericolo o di danno a causa delle scendenti condizioni geotecniche o geomeccaniche del terreno, ovvero dell'elevata pendenza o dell'eccessiva permeabilità del suolo, nonché quelle suscettibili di alluvionamenti o soggette a eventualità di valanghe.

2. In tali aree ogni intervento edilizio è subordinato al deposito, contestualmente al progetto delle opere, di una specifica perizia geotecnica, idrogeologica o nivologica. Le aree di controllo geologico si suddividono nelle seguenti categorie, ciascuna individuata nella tav. 35:

- a) area critica recuperabile: aree che, pur essendo interessate da dissesti, possono essere recuperate con adeguati interventi sistematori

programmati in base a dettagliati studi e indagini di carattere geologico, geotecnico e nivologico estesi alla loro possibile area di influenza;

- b) area con penalià gravi o medie: aree in cui gli aspetti litologici, morfologici ed idrogeologici richiedono l'esecuzione di studi ed indagini geologiche e geotecniche approfonditi per ogni tipo di intervento, estesi alla loro possibile area di influenza;
- c) area con penalià leggera: aree in cui gli aspetti litologici ed idrogeologici impongono per interventi di modesta entità (superficie fino a 300 mq; altezze fuori terra fino a 8,5 m; profondità di scavo Fino a 2,5 m) l'esecuzione di studi ed indagini limitate al sito dell'intervento (perizia geotecnica) fermo restando l'obbligo di studi geologici per grandi opere e per gli altri interventi;
- d) area con insufficienti conoscenze del sottosuolo: aree non urbanizzate in cui le conoscenze geologiche e geotecniche del sottosuolo sono nulle o carenti e non ne permettono la classificazione. Qualsiasi eventuale intervento (strade, elettrodotti, acquedotti ecc.) richiede l'esecuzione di adeguati studi ed indagini.

3. Resta ferma la disciplina relativa alle aree sottoposte a vincolo idrogeologico di cui al R.D.L. 30/12/1923 N. 3267.

ART. 22 quater - PROTEZIONE DI SORGENTI SELEZIONATE

1. La tav. 35 del PdiP individua le sorgenti selezionate, captate e non captate, in quanto meritevoli di tutela al fine di garantire l'integrità dei corpi idrici.

2. Per ciascuna di esse sono individuate una area di tutela assoluta delle sorgenti soggetta al vincolo di cui al precedente art. 22 bis ed una area di rispetto idrogeologico sulla presunta zona di alimentazione della falda. Quest'ultima, individuata in base all'art. 6 del D.P.R. 24/5/1988 N. 236, è un'area in cui è vietato l'insediamento di fognature e pozzi perdenti ed in cui sono vietate le seguenti attività:

- a) dispersione ovvero immissione in fossi non impermeabilizzati di reflui, fanghi e liquami anche se depurati;
- b) accumulo di concimi organici;

- c) dispersione nel sottosuolo di acque bianche provenienti da piazzali e strade;
- d) spandimento di fertilizzanti;
- e) apertura di cave e pozzi;
- f) discariche di qualsiasi tipo anche se controllate;
- g) stoccaggio di rifiuti, reflui, prodotti, sostanze chimiche pericolose, sostanze radioattive;
- h) pascolo e stazzo di bestiame;

3. Entro le aree di rispetto idrogeologico gli interventi edilizi ed urbanistici sono consentiti soltanto a seguito di specifiche perizie idrogeologiche e con i provvedimenti necessari ad evitare rigorosamente ogni forma di alterazione o di inquinamento delle acque ovvero l'infiltrazione e la diffusione nel sottosuolo di prodotti nocivi.

4. Nelle aree stabili individuate nella tav. 35 del PdiP come "aree di protezione idrogeologica" in quanto costituite da terreni ad elevata permeabilità, non sono ammessi i recapiti di scarichi di insediamenti sul suolo o nel sottosuolo in quanto comportano danneggiamento delle falde acquifere.

Art. 23 - Tutela dei ghiacciai

1. Nel territorio del Parco sono presenti due ghiacciai (Fradusta e Travignolo).
2. I ghiacciai ricadono totalmente in area di riserva integrale e sono pertanto sottoposti alle relative norme di tutela di cui agli artt. 6 e 7.
3. Il Parco promuove il loro monitoraggio al fine di conoscerne l'evoluzione.

Art. 24 - Tutela dei siti di interesse geomorfologico

1. Il Parco promuove il censimento dettagliato dei siti d'interesse geomorfologico (geotopi), con particolare riferimento a fenomeni carsici, doline, forre, massi erratici, piramidi d'erosione, sorgenti, cascate, morene, aspetti stratigrafici e depositi caratteristici, giacimenti minerali.
2. Il Parco cura la divulgazione e l'aggiornamento della ricerca geomorfologica, al fine di individuare e classificare, quali "monumenti naturali", i siti costituenti importanti emergenze naturalistiche.

3. Le località interessate dai principali geotopi, individuate a seguito del censimento di cui al comma 1, saranno opportunamente segnalate al visitatore e disciplinate secondo quanto previsto dall'art. 3.

4. Oltre all'osservanza delle norme relative alle riserve in cui ricadono i geotopi, è fatto divieto di realizzare in tali aree qualsiasi trasformazione morfologica del territorio e di inserire manufatti di qualunque natura.

Art. 25 - Tutela della flora e dei monumenti vegetali

1. Salvo quanto diversamente prescritto nelle presenti norme in merito alle attività agro-silvo-pastorali, è vietata la raccolta o la detenzione di tutte le specie floristiche protette, ai sensi della L.P. 25 settembre 1973, n. 17.

2. Per i funghi epigei valgono le disposizioni del successivo art. 29.

3. La raccolta dei frutti del sottobosco è consentita esclusivamente alle popolazioni locali dei Comuni territorialmente interessati al Parco, in quanto titolari dei diritti di uso civico, nonché ai Vicini della Magnifica Comunità di Fiemme limitatamente al territorio del Comune di Predazzo. Tale diritto cessa nelle riserve integrali, in quelle speciali forestali e nei biotopi, nelle quali zone la raccolta è vietata.

4. Possono essere concesse autorizzazioni in deroga alle limitazioni di cui al comma 3, da parte del Direttore dell'Ente Parco, per attività compatibili con le finalità del Parco.

5. I monumenti vegetali individuati nel PdiP., all'Allegato 10 delle Norme e nella Tav. 25 sono sottoposti a tutela. Ne è vietato quindi l'abbattimento e/o la rimozione e qualsiasi modificazione dell'area di insidenza. Il Parco ne segnala la presenza e si riserva la facoltà di aggiornarne l'elenco in relazione a studi specifici e alle indicazioni emergenti dai Piani di assestamento forestale.

Art. 26 - Tutela del patrimonio mineralogico, paleontologico carsico e regolamentazione dell'attività estrattiva esistente.

1. Fermo restando il divieto di apertura di nuove cave e miniere previsto dal comma 1 dell'art. 30 della L.P. n. 18/1988, sono vietati l'estrazione e/o la raccolta di minerali, fossili e concrezioni carsiche.

2. Può esserne autorizzata l'estrazione e/o la raccolta solo per motivi scientifici e di studio, nel rispetto delle disposizioni e delle procedure

previste dalla L.P. n. 37/1983. Tale autorizzazione è rilasciata dal Direttore dell'Ente Parco.

3. Per la cava destinata all'estrazione di blocchi di porfido denominata "Forte Buso", sita nell'omonima località del Comune di Predazzo, come individuata dal Piano Provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali (Tav. 84) e dalla Tav. 32 del PdiP, è ammessa la prosecuzione dell'attività estrattiva, fino alla scadenza della concessione in atto, in conformità alla disciplina stabilita dalla L.P. n. 6/1980. L'ulteriore prosecuzione dell'attività estrattiva è subordinata all'adozione di specifiche misure del PdiP, ai sensi dell'Art. 30 della L.P. n. 18/1988 e a quanto previsto all'Art. 32. In ogni caso il rinnovo della concessione della coltivazione è subordinato all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- a) l'Ente Parco richiede uno specifico studio di compatibilità ambientale e di recupero, definendo nel Programma annuale di gestione le prescrizioni e le modalità per l'ulteriore prosecuzione dell'attività estrattiva. Resta in ogni caso ferma - ove applicabile - la disciplina della V.I.A. di cui alla L.P. n. 28/1988. La zona di località Forte Buso comprende sia l'area destinata a cava (vedi Tav. 84 del Piano Provinciale), sia quella interessata agli inghiottitoi artificiali situati nelle immediate vicinanze. Lo studio avrà lo scopo di esaminare l'influenza di questi interventi antropici sull'ambiente circostante, in relazione alle finalità generali del Parco;
- b) in attesa degli esiti della procedura di V.I.A se prevista, la prosecuzione dell'attività estrattiva dovrà essere subordinata alle seguenti avvertenze e prescrizioni e a quanto previsto dal regolamento sull'accessibilità del Parco di cui all'Art. 3:
 1. limitazione della porzione coltivabile alla quota del piazzale esistente con un massimo di sviluppo di arretramento del ciglio superiore di 150 mt, dal riferimento planimetrico del bordo della S.S. 50;
 2. limitazione parziale temporale delle attività di cava nel periodo dal 20 luglio al 1 settembre di ogni anno, che verrà definita con apposito regolamento, ai sensi dell'art. 3, da parte dell'Ente Parco, concernente:
 - l'orario dello sparo delle mine;
 - il trasporto dei materiali che sarà limitato per il periodo sopra citato nelle ore di maggior traffico;

- l'utilizzo di impianti tecnologici che siano in contrasto con il godimento delle visuali;
- l'utilizzo di strumenti ed impianti ad alta rumorosità e di produzione di polveri;
- il ripristino ambientale dell'area coltivata e non più utilizzata.

Art. 27 - Tutela e valorizzazione dei beni storici e culturali

1. All'interno del territorio del parco sono stati individuati con appositi segni grafici nelle Tav. 27, 33 e 34 del PdiP, e riportati nell'Allegato 10 alle presenti norme, manufatti edilizi, e non, di elevato valore storico culturale. A tali manufatti si applica la disciplina prevista dagli artt. 3, 34, delle presenti norme.

2. Agli stessi si applicano inoltre le seguenti norme di tutela:

- a) gli interventi dovranno tendere ad un recupero dei manufatti che valorizzi e qualifichi le caratteristiche storico-edilizie del manufatto, rispettandone e riproponendone gli usi originari;

Art. 28 - Tutela delle aree archeologiche

1. Le aree archeologiche sono individuate negli estratti cartografici della Tav. 33, allegati all'allegato n. 7 alle presenti norme, con apposita simbologia AR. Nell'area dei laghi di Colbricon, indicata in cartografia con la sigla AR 10, di particolare interesse, è possibile effettuare solo attività di ricerca, di restauro e di valorizzazione dei materiali emersi, anche al fine di renderne possibile la visita al pubblico secondo quanto previsto dall'art. 3.

2. In tutte le aree archeologiche come individuate dal presente piano, vige la normativa provinciale in materia nonchè la Legge 1.6.1939 n. 1089. Qualsiasi intervento che comporti scavi o movimenti di terra deve essere preventivamente autorizzato dall'Ufficio Beni Archeologici della PAT.

3. Eventuali altre norme di comportamento per i visitatori e relative all'accessibilità alle aree archeologiche sono stabilite dal regolamento sull'accessibilità di cui all'art. 3 comma 1, lettera b), punto 1

Art. 29 - Disciplina della raccolta dei funghi

1. La raccolta dei funghi è consentita esclusivamente, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2 della L.P. n. 16/1991, alle popolazioni locali dei Comuni territorialmente interessati al Parco, in quanto titolari dei diritti d'uso civico, nonché ai Vicini della Magnifica Comunità di Fiemme, limitatamente al territorio del Comune di Predazzo.
2. Possono essere concesse deroghe da parte della Giunta Esecutiva dell'Ente Parco alle limitazioni di cui al precedente comma, ai sensi della normativa vigente, per lo svolgimento di attività compatibili con le finalità del Parco.
3. Con le modalità di cui all'art. 3 comma 1, lett. b), la Giunta Esecutiva può annualmente stabilire un contingente di permessi per la raccolta di funghi, da rilasciare ai soggetti non residenti, tenuto conto delle attività di natura turistica interessanti il territorio del Parco.
4. Il Regolamento di cui al precedente comma 3, potrà stabilire forme di delega alle Amministrazioni Comunali, in ordine al rilascio dei permessi, nel rispetto della vigente normativa.
5. Ai sensi del comma 3 dell'art. 5 della L.P. n. 16/1991 la raccolta dei funghi è vietata nelle riserve integrali A, nella riserva speciale del Gallo Cedrone RS1.

Art. 30 - Tutela della fauna selvatica minore

1. E' vietata la cattura, la detenzione e/o la distruzione di anfibi e di rettili di qualsiasi specie e in qualsiasi stadio di sviluppo.
2. E' altresì vietata la raccolta e/o la distruzione di uova e di nidi di uccelli.
3. In attuazione dell'art. 2 della L.P. n. 16/1973 è vietato alterare, disperdere, distruggere nidi di formiche, o asportarne uova, larve, adulti.
4. E' vietata la cattura di insetti a scopo di collezionismo o amatoriale salvo speciale autorizzazione rilasciata a fini scientifici o di studio da parte del Direttore dell'Ente.
5. Possono essere autorizzate deroghe ai divieti del comma 1, per attività compatibili con le finalità del Parco, nel rispetto delle disposizioni e delle procedure stabilite dalla L.P. n. 16/1973.
6. Per quanto non espressamente disposto dal presente articolo, ed in quanto compatibili, continueranno ad applicarsi le norme della L.P. n. 16/1973 e successive modificazioni.

Art. 31 - Tutela della fauna e disciplina dell'esercizio della caccia e della pesca

- 1.** L'Ente Parco tutela tutte le specie animali sia stanziali sia migratorie e ne controlla lo sviluppo in funzione sia dell'equilibrio sia della conservazione degli habitat.
- 2.** Nel territorio del Parco coincidente con quello delle foreste demaniali provinciali, la cattura e l'abbattimento della fauna selvatica sono ammessi esclusivamente per attività di ricerca scientifica nonché per esigenze zoosanitarie e per il mantenimento dell'equilibrio ecologico, sulla base di apposito Piano faunistico, ai sensi del comma 3 dell'art. 28 della L.P. n. 18/1988.
- 3.** Nella restante porzione di territorio, il prelievo faunistico verrà esercitato secondo le indicazioni del Piano faunistico del Parco, come previsto dall'art. 28 della L.P. n. 18/1988.
- 4.** Ai sensi del comma 3 dell'art. 28 della L.P. n. 18/1988 la caccia è esercitata esclusivamente da parte degli aventi diritto in conformità alla disciplina stabilita dalla specifica legislazione provinciale.
- 5.** Nelle riserve integrali, l'esercizio della caccia, ove previsto dal Piano Faunistico del Parco, è consentito solo per la selezione degli ungulati diretta al controllo delle popolazioni e per esigenze zoosanitarie; a tal fine, il personale incaricato della funzione di accompagnamento nella caccia di selezione, ha l'obbligo di sottoporre la selvaggina abbattuta al controllo del personale addetto alla vigilanza del Parco.
- 6.** A tutela della presenza della lince, il prelievo venatorio nel settore 3 del Piano Faunistico è regolamentato dalle indicazioni fornite dallo stesso Piano.
- 7.** Ai fini dell'esercizio della pesca, su tutto il territorio del Parco vige la Carta Ittica di cui all'art. 8 della L.P. n. 60/1978. L'Ente Parco collaborerà alla verifica, con gli Enti e Soggetti preposti, della Carta Ittica nel territorio del Parco. Sulla base delle risultanze, si provvederà eventualmente ad aggiornare la gestione ittica, sentiti il Comitato Scientifico ed il Comitato Provinciale della pesca.
- 8.** Ai sensi delle disposizioni di cui alla lettera f), comma 3, dell'art. 28 della L.P. n. 18/1988, la pesca è vietata nelle riserve integrali; tuttavia potrà essere autorizzata da parte del Direttore dell'Ente parco la cattura della ittofauna per scopi scientifici e per la produzione di linee filogenetiche pure.

9. L'Ente Parco promuoverà una "bonifica ittica" delle acque in cui è stata riscontrata la presenza di specie alloctone e favorirà l'installazione di un incubatoio per la produzione di specie con pool genetico autoctono.

10. L'eventuale reintroduzione di specie della ittiofauna o ad essa collegate (*Lutra lutra*), totalmente scomparse o presenti solamente in alcune aree (*Salmo trutta marmoratus*, *Salvelinus alpinus*, *Cottus gobio*) è subordinata all'esito della verifica della Carta Ittica e degli studi specifici da inserire nel Programma annuale di gestione.

Art. 32 - Recupero ambientale, paesaggistico e architettonico del territorio montano: aree di recupero ambientale primarie e secondarie di conservazione attiva.

1. Per tutelare l'ambiente e il paesaggio montano, sono individuate aree di recupero ambientale, paesaggistico e architettonico, primarie, secondarie di conservazione attiva, come indicato nell'Allegato 8 alle presenti norme e nella Tav. 33 del PdiP.

2. Le aree di recupero ambientale primarie sono interessate da avanzati processi di antropizzazione o da assoluto abbandono, che rischiano di compromettere l'elevato valore delle risorse presenti. In tali zone l'intervento di recupero dovrà essere realizzato con urgenza.

3. Le aree di recupero ambientale secondarie presentano rischio di degrado inferiore a quello delle zone precedenti; per esse va promossa un'azione di conservazione e manutenzione continuative.

4. In tali ambiti l'Ente Parco promuove studi e progetti specifici.

5. Nell'area di recupero ambientale primaria contraddistinta dal n. 7 nell'Allegato 8 alle presenti norme, interessata dalla realizzazione del Progetto "Sentiero etnografico del Vanoi" a cura dell'Ente Parco, gli edifici e i manufatti presenti in essa possono assumere destinazione d'uso pubblico, con finalità ricettive, didattico-museali, per servizi, produttive.

6. Sugli edifici e i manufatti ricadenti nell'area di recupero ambientale di cui al precedente comma 5., oltre agli interventi edilizi previsti dal comma 4. dell'art. 34, sono altresì ammessi interventi di risanamento conservativo, ristrutturazione, ricostruzione. Per tali edifici e manufatti i progetti specifici di cui al comma 4. del presente articolo indicano le

tipologie, i criteri e le finalità di intervento, in relazione alla destinazione individuata per essi.

Art. 33 - Disciplina delle attività sportive e ricreative.

1. Nelle riserve integrali sono ammesse le attività sportive legate alla tradizione storico-culturale locale, quali: l'alpinismo, l'escursionismo alpino, lo sci alpinismo.

2. Sono ammesse manifestazioni pubbliche sportive all'interno delle zone di riserva guidata e controllata, tranne che nelle aree tipizzate come RS, RSF, RSB. Lo svolgimento di dette manifestazioni pubbliche sportive è soggetto ad apposita autorizzazione della Giunta Esecutiva dell'Ente Parco, previa acquisizione delle altre autorizzazioni previste dalle vigenti normative in materia. A tal fine, il responsabile della manifestazione presenta all'Ente Parco richiesta scritta almeno trenta giorni prima dello svolgimento della manifestazione, contenente le informazioni inerenti la natura della stessa e l'ambito territoriale interessato.

3. Per lo svolgimento dello sci da fondo nelle aree ricadenti in riserva guidata di Val Venegia, lago di Calaita e Passo Rolle, Val Canali, individuate nella Tav. 27 del PdiP, sono consentite migliorie tecniche dei tracciati tali da non modificare sensibilmente l'andamento naturale del terreno. E' consentita altresì la battitura meccanica delle piste, purché in presenza di un manto nevoso sufficiente ad evitare qualsiasi alterazione della copertura vegetale sottostante.

4. E' fatto divieto di:

- a) introdurre strutture temporanee funiviarie realizzate mediante impianti scioviari di tipo spostabile leggero al di fuori delle aree sciabili previste dal PUP e rientranti nel PdiP;
- b) svolgere manifestazioni sportive di qualsiasi tipo che possano arrecare disturbo all'habitat animale, all'ambiente e al godimento dei valori ambientali da parte dei visitatori;
- c) praticare l'equiturismo al di fuori degli itinerari previsti ed indicati quali itinerari per equiturismo nelle "Azioni" e nella Tav. 32 del PdiP;
- d) praticare l'attività di deltaplano, parapendio o simili con partenze al di fuori di quelle indicate nella Tav. 32 del PdiP e atterrare all'interno del territorio del parco, salvo che per casi di necessità, con di-

vieto di sorvolo per le aree di riserva speciale dell'Aquila indicate nella Tav. 25;

- e) praticare l'attività dell'eliski e atterrare o sorvolare il Parco con aeromobili a motore a quote che possano arrecare disturbo alla fauna, anche nel rispetto della L.P. n. 7/1985 ed in ogni caso a quote inferiori a 500 mt dal terreno, salvo che per necessità di soccorso o per il trasporto di materiali; in quest'ultimo caso dovrà essere richiesta preventiva autorizzazione al Direttore dell'Ente Parco;
- f) allestire - anche temporaneamente - campeggi al di fuori delle aree indicate nella Tav. 32 del PdiP, salvo i casi di comprovate necessità legate alle condizioni climatiche e quanto previsto all'art. 32 della L.P. n. 18/1988.

Titolo IV

NORME EDILIZIE GENERALI

ART. 34 - Norme edilizie: disciplina generale

1. Il patrimonio edilizio del Parco è costituito dalle seguenti tipologie di edifici e manufatti, definiti nell'Allegato 1 alle presenti norme:

- a) Rifugi alpini (R)
- b) Bivacchi alpini (B)
- c) Rifugi escursionistici (RE)
- d) Manufatti per sosta e ristoro (MS)
- e) Manufatti per sosta e ricovero (MSR)
- f) Malghe (M)
- g) Edifici rurali (ER) sotto distinti in:
 - Baite (BA)
 - Fabbricati zootecnici (FZ)
 - Strutture accessorie (SA)
- h) Centri visitatori (CV)
- i) Manufatti in uso al Parco (MP)

l) 1)Manufatti storici e religiosi	(MR)
m) Manufatti tecnologici ed infrastrutture tecnologiche	(I)
n) Manufatti di servizio per gli impianti di trasporto a fune	(IFM)
o) Manufatti per turismo culturale	(MTC)
p) Alberghi	(A)
q) Colonie	(C)
r) Caserme	(CS)
s) Edifici residenziali	(EZ)

2. Salvo quanto previsto dagli artt. 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44 e 45, per determinate tipologie di edifici e manufatti, nell'intero territorio del Parco è vietata la costruzione di nuovi edifici.

3. Tutte le opere edilizie all'interno del Parco sono soggette al regime concessorio e autorizzativo previsto dalla L.P. n. 22/1991.

4. Sono ammessi in via generale i seguenti interventi edilizi come definiti nell'Allegato 1 alle presenti norme:

- a)** Manutenzione ordinaria
- b)** Manutenzione straordinaria
- c)** Restauro

5. Sono altresì ammessi gli ulteriori interventi edilizi di cui ai successivi articoli del presente titolo per gli edifici e manufatti in essi espressamente elencati.

6. E' prevista inoltre la demolizione dei manufatti indicati nell'Allegato 10 alle presenti norme sub sigla MD. Tali demolizioni dovranno essere attuate entro due anni dall'approvazione del PdiP, salvo convenzione tra il proprietario del manufatto e l'Ente Parco, con la quale viene garantito il riutilizzo. Non sono ammesse ulteriori demolizioni di edifici se non per comprovati motivi di sicurezza e previo parere degli organi competenti in materia.

7. Gli interventi edilizi ammessi devono essere realizzati con materiali, dimensioni e forme architettoniche che non contrastino con gli aspetti paesaggistico-ambientali e conservino i valori tipologici presenti nei manufatti esistenti nel Parco.

8. Tutti i manufatti edilizi con funzioni di sosta e ristoro, comprese le residenze permanenti e temporanee all'interno del Parco, devono essere

adeguati alla disciplina anti inquinamento prevista dal T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, entro tre anni dall'approvazione del PdiP da parte della Giunta Provinciale, ferma restando l'applicazione del regime sanzionatorio in caso di violazione delle leggi di riferimento.

9. I titolari o i gestori dei rifugi Alpini, dei bivacchi alpini, dei rifugi escursionistici, dei manufatti per sosta e ristoro e dei manufatti per sosta e ricovero, devono annualmente comunicare all'Ente Parco le modalità di gestione e mantenimento e il nominativo del responsabile civile.

10. Per gli edifici classificati con le sigle A e EZ e non diversamente disciplinati dalle presenti norme, è ammesso altresì un solo ampliamento fuori terra, per adeguamento igienico sanitario o da adibire a magazzino, nel limite del 10% del volume esistente fuori terra, nonché un solo ampliamento completamente interrato nel limite del 20% del volume esistente.

11. In via generale, ove le norme del presente titolo in materia edilizia permettano sullo stesso edificio avente più di una destinazione d'uso, interventi disciplinati da diversi articoli, è permesso uno solo di essi.

ART. 35 - Norme edilizie. Edilizia rurale: Baite

1. Gli interventi edilizi relativi alle baite, così come definite all'Allegato 1 alle presenti norme, devono attenersi alle prescrizioni del presente articolo ed alle indicazioni del Manuale Tipologico, allegato alle presenti norme quale parte integrante.

2. Ai fini del presidio del territorio agricolo, per le baite esistenti sono ammessi, secondo quanto previsto dal Manuale Tipologico, i seguenti interventi:

- a) intervento di conservazione;
- b) ripristino di ambienti, strutture ed elementi che richiedono interventi di sostituzione;
- c) incremento volumetrico per adeguare l'edificio alle esigenze funzionali, limitatamente alle baite che si possono direttamente riferire ad uno dei tipi descritti nel Manuale Tipologico e solo secondo le modalità ed i parametri dimensionali da esso previsti;
- d) recupero edilizio e riutilizzo abitativo della "stalla". Tali interventi dovranno mantenere inalterata la quota esistente del solaio tra stalla e fienile: in tal caso si prescinde, trattandosi di edifici di valore sto-

rico ed adibiti a residenza temporanea, dall'applicazione di eventuali prescrizioni circa l'altezza minima dei locali previste dai regolamenti edilizi comunali, ferma rimanendo la possibilità di abbassamento della quota del pavimento della stalla;

- e) il cambio di destinazione d'uso del fienile è ammesso solo qualora ciò sia contemplato dal Manuale Tipologico, in quanto compatibile con la struttura dell'edificio, nelle forme stabilite dal Manuale e limitatamente alla parte non necessaria al ricovero del foraggio prodotto dal fondo di pertinenza. Tale ricovero dovrà essere dimensionato nella misura di almeno 30 mc di volume ogni ettaro di superficie del fondo;
- f) realizzazione di servizi igienici in luogo idoneo secondo le norme igienico-sanitarie e con particolare riguardo agli scarichi che dovranno essere conformi al T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti;
- g) fondo di pertinenza dell'edificio è la somma delle superfici delle particelle fondiari destinate a prato o recuperate alla coltivazione a prato presenti anche in parte entro il raggio di m. 500 e non asservite ad altri edifici, possedute dal proprietario dell'edificio oggetto dell'intervento alla data di adozione del presente Piano. La trasformazione d'uso nei limiti sopraddetti è subordinata all'intavolazione del nesso di pertinenzialità tra l'edificio e almeno tutte le particelle costituenti il fondo di pertinenza.

Tutti questi interventi sono comunque condizionati al mantenimento dei prati delle baite in questione e al loro sfalcio regolare, ed all'esecuzione di tutte le opere necessarie onde evitare il rimboschimento, anche parziale, dei terreni agricoli. Di tali impegni dovrà essere fatta esplicita menzione nella concessione edilizia come condizioni accettate per l'esecuzione di qualsiasi altra opera. E' facoltà delle Amministrazioni Comunali procedere all'esecuzione coatta delle stesse a spese del richiedente non ottemperante.

ART. 36 - Norme edilizie. Edilizia rurale: Fabbricati zootecnici. Strutture accessorie

1. Sono ammessi interventi di nuova costruzione di fabbricati zootecnici e di strutture accessorie solo al fine di mantenere, potenziare ed integrare l'esercizio dell'agricoltura. Pertanto essi sono consentiti solo se i tito-

lari delle opere da realizzare sono i conduttori delle Aziende iscritti all'Albo degli Imprenditori Agricoli, Sezione Prima. Gli interventi stessi, con l'esclusione della costruzione di nuove abitazioni rurali, sono consentiti anche agli imprenditori iscritti all'Albo degli Imprenditori Agricoli, Sezione Seconda.

Sono comunque ammessi gli interventi di ristrutturazione degli edifici esistenti purché non siano previsti cambi di destinazione d'uso.

All'istanza di concessione dovranno essere allegati una relazione agronomica che illustri la funzionalità dell'intervento ed un atto d'obbligo che vincoli i manufatti all'uso agricolo. Il rilascio delle concessioni concernenti la realizzazione delle opere di nuova costruzione è subordinato al parere, in ordine alla congruità delle opere medesime rispetto alle esigenze dell'imprenditore agricolo e di quelle relative alla conduzione dei fondi da esprimersi dal Comitato Agricolo Comprensoriale.

2. Nel computo della superficie totale, ai fini della densità fondiaria, è ammesso accorpamento di più particelle anche non contigue, di proprietà del conduttore o dei conduttori, alle seguenti condizioni:

- a) riguardino l'azienda agricola;
- b) ricadano in ambito Comunale o di Comuni limitrofi;
- c) non interessino zone a bosco, a pascolo, improduttive;
- d) siano applicate le disposizioni di cui all'art. 25 della L.P.n. 22/1991.

3. Per gli interventi ammessi dai commi precedenti sono stabiliti i seguenti parametri edificatori:

- a) Sf min: 3000 mq
- b) Ve max: 3000 mc
Ve max: 200 mc per le strutture precarie
- c) If max: 0,03 mc/mq
- d) H max: 8,50 m
- e) L max 15 m
- f) De min: 10 m tra gli edifici interni al lotto;
De min: 25 m tra le nuove stalle e i fabbricati residenziali, turistici e terziari.

4. Al fine di limitare il consumo di suolo agricolo e per ragioni ambientali, la nuova edificazione deve risultare accorpata con gli insediamenti esistenti. Le stalle e i fienili possono essere anche staccati dagli

altri fabbricati rurali, purché mantengano rapporti spaziali organici con il resto della struttura insediativa e con i relativi complessi agricoli, opportunamente ed armonicamente articolati per funzioni.

Le strutture accessorie alla conduzione agricola dei fondi (ricoveri, depositi, magazzini, locali per attrezzi, ecc.) vanno disposte nelle posizioni più opportune rispetto alle visuali principali, evitando collocazioni casuali rispetto al contesto insediativo e al quadro ambientale locale.

5. Per esigenze di qualificazione ambientale, i proprietari devono assicurare la manutenzione e la conservazione di fossati e di siepi esistenti o di nuova costruzione, lo sfalcio delle superfici prative, la rimozione degli oggetti di scarto, dei depositi di residui e di materiali abbandonati e di quanto altro deturpa l'ambiente o costituisce pregiudizio per la qualità ambientale, la sistemazione dei terreni non coltivati o privi di specifici utilizzi o che risultano indecorosi; essi comunque devono curare la loro occultazione alla vista. Nelle aree agricole è vietata la trasformazione colturale del suolo da agricola a forestale. I Sindaci provvedono con proprie ordinanze, ai sensi del R.D.L. 3 dicembre 1923, n. 3267, e comunque ai sensi dell'art. 39 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni (T.U.L.L.R.O.C.), a prescrivere le opere e le misure idonee ad assicurare la corretta tenuta delle aree agricole sotto questi profili.

6. Gli scarichi degli edifici residenziali ed agricoli costruiti nelle aree agricole devono essere conformi al T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.

ART. 37. Norme edilizie. Malghe.

1. Sugli edifici definiti malghe, sono ammessi, oltre a quelli di cui al comma 4, dell'art. 34, anche i seguenti interventi edilizi:

- a) risanamento conservativo,
- b) ristrutturazione edilizia.

2. Le soluzioni costruttive degli interventi dovranno far riferimento a quelle presenti nell'area e riferirvisi sia per dimensioni che per l'uso dei materiali. I materiali utilizzati dovranno essere coerenti con quelli esistenti al momento dell'intervento, salvo per la copertura che potrà essere o in scandole o in lamiera preverniciata di colore scuro. Non sono ammessi spostamenti del sedime.

3. A ciascuno degli elementi costituenti la malga si applicano le seguenti norme:

- a) "Casera": il manufatto casera dovrà mantenere le stesse destinazioni funzionali attualmente in uso; è fatta salva la possibilità di attuare per alcune di esse - così come previsto nell'Allegato 10 alle presenti norme - l'attività di agriturismo. E' ammesso un solo incremento volumetrico, preferibilmente interrato, pari al 30% dell'attuale volume, con destinazione a strutture igienico-sanitarie o a magazzino;
- b) "Stalon": non è ammesso cambio di destinazione d'uso. E' ammesso un solo aumento di volume fuori terra, pari al 10 % dell'attuale volume massimo per esigenze strettamente legate al numero di capi da contenere, o esigenze legate al contenimento di nuove tecnologie per l'attività agricola. E' ammesso un solo incremento volumetrico, interamente interrato, pari al 20 % dell'attuale volume massimo, con destinazione a magazzino o servizi igienico-sanitari;
- c) "Annessi": per annessi si intendono quei manufatti che svolgono funzioni di ricovero per animali quali porcilaie o che contengono tecnologie e/o servizi strettamente legati alla attività agricola e della malga, secondo la destinazione della stessa prevista all'allegato 10 alle presenti norme. Non sono ammessi cambi di destinazione d'uso. E' ammesso un solo incremento volumetrico, dentro o fuori terra pari al 10% dell'attuale volume, con funzioni legate all'allevamento e alla attività di malga. E' ammessa la costruzione di un solo nuovo manufatto minore complementare allo svolgimento delle funzioni della malga con destinazione a legnaia. Tale costruzione è sottoposta al rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - abbia struttura portante completamente in legno e pareti in legno;
 - il volume massimo complessivo di legnaia non superi i mc 150;
 - l'altezza massima, il manto di copertura e le caratteristiche costruttive devono conformarsi alle tipologie della malga servita.

4. Nelle malghe non più in funzione, individuate con le sigle A - AA e CD, nell'Allegato 10 alle presenti norme sono ammesse oltre all'uso agricolo, le destinazioni d'uso previste dal presente PdiP.

ART. 38 - Norme edilizie. Riserve integrali

1. Per il rifugio alpino in riserva integrale, ubicato presso il lago di Colbricon, individuato nella Tav. 32 e con sigla R5 Rifugio Laghi di

Colbricon nell'Allegato 10 alle presenti norme, è ammesso un ampliamento fuori terra sul sedime esistente nei termini massimi del 15% dell'attuale volume, per adeguamento funzionale ed igienico-sanitario. Per il medesimo rifugio è altresì ammessa la costruzione di un impianto a teleferica fissa per approvvigionamento, con particolare attenzione all'inserimento paesaggistico del manufatto e secondo il tracciato di progetto individuato alla Tav. 27.

2. Per i manufatti individuati all'Allegato 1 con sigla R-B-MSR, e ricadenti in riserva integrale, è consentito l'aumento di volume, dentro o fuori terra, nei termini massimi del 15% dell'esistente, per adeguamento funzionale ed igienico-sanitario.

3. E' ammessa la demolizione o demolizione e ricostruzione dei manufatti di deposito attualmente esistenti a servizio dei rifugi alpini, purché non ne derivi aumento di volume o delle superfici utili di calpestio, sia mantenuta la stessa destinazione d'uso e nella ricostruzione siano utilizzati materiali costruttivi e forme architettoniche che si inseriscano armonicamente nel contesto ambientale e paesaggistico. La demolizione senza ricostruzione costituisce titolo per accedere ai finanziamenti previsti dall'art. 3.

E' altresì ammessa la possibilità di costruire un solo manufatto per strutture tecnologiche o impianti tecnologici relativi ad adeguamenti igienico-sanitari e per il risparmio energetico, solo nel caso sia dimostrata la comprovata impossibilità di realizzarli completamente interrati o all'interno delle strutture già esistenti; il volume massimo fuori terra non dovrà superare i mc. 40.

4. Nella costruzione di impianti tecnologici si dovrà prestare particolare attenzione all'impiego di tecniche a ridotto consumo energetico e basso impatto ambientale e visivo.

5. E' ammesso il recupero e l'adeguamento funzionale degli impianti a teleferica e dei relativi manufatti di servizio, atti all'approvvigionamento dei Rifugi Alpini, nel rispetto del paesaggio e secondo i criteri previsti dall'art. 45.

ART. 39 - Norme edilizie. Riserve Guidate.

1. Nel rispetto delle disposizioni di cui agli Artt. 34 e 45, è ammessa la realizzazione delle seguenti opere ed impianti:

- a)** nuovi allacciamenti elettrici o telefonici;

- b) costruzione di linee aeree, canalizzazioni o impianti tecnici interrati, al servizio degli immobili esistenti, con particolare attenzione all'impiego di tecniche a ridotto consumo energetico e basso impatto ambientale;
- c) costruzione di impianti per l'approvvigionamento idrico.
2. E' ammesso il ripristino ed adeguamento funzionale degli impianti a teleferica e dei relativi manufatti di servizio, destinati all'approvvigionamento dei rifugi, con particolare attenzione al loro inserimento paesaggistico.
3. Per gli attuali manufatti di deposito esistenti a servizio di alberghi, rifugi escursionistici, rifugi Alpini è ammessa la demolizione. La demolizione e ricostruzione, è ammessa, purché ciò non comporti aumenti di volume o delle superfici utili di calpestio, e inoltre sia mantenuta la stessa destinazione d'uso e siano riproposte le forme architettoniche che si inseriscano in coerenza con il contesto ambientale e paesaggistico.
4. E' altresì consentito costruire un solo manufatto a servizio delle attività economiche, per strutture tecnologiche o impianti tecnologici, in funzione dell'adeguamento igienico-sanitario e del risparmio energetico, laddove è dimostrata la impossibilità di realizzazione interrata. La dimensione massima di detto manufatto fuori terra dovrà essere di mc. 30 e l'altezza massima al colmo di mt 3.
5. Per gli alberghi e i rifugi escursionistici sono ammessi gli interventi di ristrutturazione edilizia con aumenti di volume, interrato e non. L'aumento di volume interrato non dovrà superare la soglia massima del 20% del volume fuori terra e dovrà essere adibito a magazzino o garage. L'aumento del volume fuori terra da destinare ad adeguamenti igienico-sanitari non dovrà superare il 5% dell'attuale volume fuori terra.
6. E' consentito - per una sola volta - costruire un nuovo manufatto, con volume massimo fuori terra di mc. 40 e altezza massima al colmo di mt. 3, per adeguare alle esigenze igienico-sanitarie le aree di parcheggio e sosta attrezzata.
7. Per il rifugio Alpino "Canali", individuato alla Tav. 32 del PdiP con la sigla R1, vigono le stesse prescrizioni previste per gli altri rifugi Alpini in riserva integrale.
8. Nella zona B8 - Area Col Verde-Rosetta - è ammessa la manutenzione ordinaria e straordinaria e l'adeguamento alle norme di sicurezza dell'impianto di trasporto a fune della Rosetta, previo nulla osta della Giunta Provinciale, conformemente alla L.P. n. 7/1987. L'eventuale

rinnovo dell'impianto è consentito secondo quanto previsto dalle vigenti normative. L'intervento dovrà considerare in particolare l'impatto ambientale creato dai possibili aumenti del carico antropico sull'area dell'Altopiano.

9. Per i manufatti storici e religiosi (MR) sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, nonché la ricostruzione, come previsti dall'Allegato 1 alle presenti norme, nel rispetto comunque delle altre vigenti norme in materia.

10. Nelle zone B a prati, il rilascio di concessioni edilizie per gli interventi edilizi ed infrastrutturali consentiti dalle presenti norme è sempre subordinato alla stipula di una convenzione con l'Amministrazione Comunale; tale convenzione, che sarà esplicitamente menzionata nella concessione edilizia, dovrà prevedere l'impegno a mantenere o riattivare l'attività di sfalcio o le colture agricole tradizionali e compatibili sui fondi di pertinenza, come definiti all'art. 35, comma 2, lett. g), ancora idonei a tale destinazione. Per la determinazione della superficie ancora idonea all'uso agricolo, l'Amministrazione Comunale acquisirà il parere di conformità al PdiP, rilasciato dal Direttore del Parco.

11. Per i manufatti di sosta e ristoro MS ricadenti in Riserva Guidata vigono le disposizioni di cui al comma 3. del seguente articolo 40.

Art. 40 - Norme edilizie. Riserve Controllate

1. Nelle zone di riserva controllata sono ammessi oltreché gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, anche gli interventi di risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, demolizione-ricostruzione riferita ai manufatti incongrui.

2. Per i manufatti di servizio a impianti a fune, definiti all'Allegato 1, è consentito l'ampliamento, esclusivamente per esigenze di carattere tecnico o per necessità di adeguamento a norme di sicurezza. Detto ampliamento, comunque nel limite massimo del 50 % del volume esistente, dovrà essere completamente interrato, oppure fuori terra nei casi di comprovata impossibilità di realizzazione interrata. In dette strutture sono ammesse esclusivamente destinazioni d'uso legate al funzionamento delle strutture tecnologiche degli impianti a fune e ai servizi per il personale addetto.

3. Per i manufatti per sosta e ristoro attualmente esistenti, definiti nell'Allegato 1 alle presenti norme e individuati nella Tav. 32, sono con-

sentiti ampliamenti fuori terra, per adeguamenti igienico sanitari, nella misura del 10% dell'attuale volume fuori terra. E' ammesso altresì un ampliamento completamente interrato, nella misura del 20% del volume esistente, da adibire a magazzino o deposito o strutture igienico-sanitarie.

4. Per i manufatti per sosta e ristoro di progetto, elencati nell'Allegato 9 alle presenti norme e individuati nella Tav. 32, è consentita solamente l'apertura invernale e secondo le disposizioni di cui all'art. 37 della L.P. n. 46/1983 e successive modificazioni, (autorizzazione di tipo B). Essi sono così individuati:

- a) il manufatto di sosta e ristoro, contraddistinto dalla sigla MSA - ubicato presso la partenza dell'impianto a fune "Paradiso" potrà essere realizzato recuperando le strutture edilizie esistenti o creando un nuovo manufatto che dovrà avere dimensioni massime di mq. 40 e volume massimo fuori terra mc. 150;
- b) il manufatto di sosta e ristoro contraddistinto dalla sigla MSB "Malga Valcigolera" dovrà essere realizzato recuperando l'attuale casera della malga;
- c) il manufatto di sosta e ristoro contraddistinto dalla sigla MSC "Campo Lusia", dovrà essere realizzato mediante la costruzione di un manufatto con dimensioni massime di mq. 40 e volume fuori terra di mc. 150.

5. Per i rifugi escursionistici RE ricadenti in Riserva Controllata vigono le disposizioni di cui al comma 5. del precedente art. 39.

Art. 41 - Zone C - Norme edilizie per le aree urbanizzate - AU1 - AU2 - AU3.

1. Le aree urbanizzate all'interno del parco, definite AU1, AU2 e AU3, individuate nella Tav. 34, sono zone edificate per le quali il PdP individua diverse destinazioni d'uso e densità dei singoli lotti di pertinenza. In tali zone, a fini urbanistici ed edilizi, si applicano oltre a quanto previsto dall'art. 34 le seguenti prescrizioni:

- a) sui manufatti esistenti sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, demolizione - ricostruzione;

b) sono consentiti ampliamenti degli edifici esistenti nelle aree indicate nella Tav. 34 con l'osservanza dei parametri edificatori previsti dall'Allegato 2 alle presenti norme;

c) non sono ammessi cambi di destinazione d'uso.

3. Nelle aree per attrezzature e servizi, indicate nella Tav. 34, possono essere localizzati interventi relativi a servizi municipali di servizio civile, servizi ricreativi e culturali, di vigilanza e protezione civile, corpi militari di stato, funzionari all'A.N.A.S. e del Parco Naturale, nel rispetto dei parametri edificatori previsti per gli edifici terziari di cui all'Allegato 2.

4. Relativamente all'area urbanizzata AU2 di Passo Rolle, la realizzazione di interventi edilizi sul lotto individuato nella Tav. 34 con definizione AL - PLC, è subordinata alla formazione di un Piano di Lottizzazione ai sensi dell'art. 53, della L.p. 5 settembre 1991, n. 22 e s.m..

5. Nelle aree destinate ad aree sportive all'aperto indicate nella Tav. 34 è ammessa la costruzione di impianti per il gioco all'aperto in esse sono consentiti interventi per la fruizione e la manutenzione del verde nonché di adeguamento funzionale delle infrastrutture esistenti. Non è ammessa l'edificazione di nuovi fabbricati.

Titolo V

INFRASTRUTTURE E SERVIZI

Art. 42 - Viabilità - Accessibilità

1. La viabilità interna al Parco - distinta in viabilità veicolare e viabilità pedonale - si articola in viabilità con accesso libero al pubblico e viabilità con accessibilità regolamentata, nel rispetto delle compatibilità ambientali individuate dal presente Piano. Essa è riportata nella Tav. 31, e negli Allegati 3, e 5 alle presenti norme.

2. La viabilità veicolare comprende la viabilità statale, provinciale, comunale, forestale, vicinale e interpodereale, in cui hanno accesso anche i veicoli a motore, secondo le modalità previste dalle presenti norme.

3. Allo scopo di perseguire le finalità generali del parco previste dalla Legge Istitutiva e in coerenza con le indicazioni del presente PdiP in

ordine all'uso antropico del territorio protetto, le strade di cui al precedente comma 2 vengono riclassificate nelle seguenti tre tipologie:

- a) strade di tipo R: sono caratterizzate da un basso livello di uso antropico, diretto ad una fruizione specifica e limitata delle porzioni di territorio servite e legate alla loro tutela e conservazione, oltreché dei patrimoni esistenti; in esse la circolazione dei veicoli a motore è limitata, in relazione alle esigenze di tutela dei valori ambientali presenti e di eliminazione dei fattori di rischio;
- b) strade di tipo G: sono caratterizzate da un medio livello di uso antropico, diretto ad una fruizione più ampia dei territori serviti da parte dell'uomo e legata alle attività economiche compatibili, alle attività di gestione delle risorse presenti e alle attività dirette all'esercizio degli usi civici riconosciuti alle popolazioni residenti; in esse la circolazione dei veicoli a motore è regolamentata, in relazione al temperamento con le esigenze di tutela dei valori ambientali presenti e di utilizzazione delle risorse;
- c) strade di tipo V: sono caratterizzate da un elevato livello di uso antropico, diretto ad una fruizione generale del territorio da parte dell'uomo e legata ad attività economiche alla fruizione turistica e ricreativa delle zone servite; in esse la circolazione dei veicoli a motore è generalmente libera; l'Ente Parco tuttavia, con gli strumenti previsti dalle presenti norme di attuazione, regola la circolazione sul presente tipo di strade, con criteri sia temporali, sia spaziali, sia di contingentamento dei veicoli ammessi, in relazione alle esigenze di tutela dei valori ambientali e di limitazione dei fattori di rischio.

4. Nella Tav. 31 e nell'Allegato 5 alle presenti norme sono indicati i tracciati stradali secondo la classificazione di cui al precedente comma 3.

5. Per i brevi tratti di strada, rientranti nella categoria della viabilità veicolare vicinale e interpodereale, non riportati in cartografia e non ricompresi nell'Allegato 5 alle presenti norme, si applicano le disposizioni di cui al successivo comma 6, lettera b). Per essi è previsto uno studio conoscitivo a cura dell'Ente Parco.

6. La viabilità veicolare sulle strade rientranti in ciascuna delle tipologie di cui al precedente comma 3 e in relazione alla individuazione prevista al comma 4, è disciplinata in via generale dal disposto del presente comma:

- a) strade di tipo R: la circolazione è consentita per attività di sorveglianza e soccorso, per lo studio e la gestione dei patrimoni agro-silvo-pastorali e faunistici, connessa per questi ultimi alle funzioni di attuazione del Piano faunistico del Parco, nonché per lo svolgimento di pubbliche funzioni e per l'approvvigionamento dei rifugi; in ordine alla gestione dei patrimoni faunistici, il regolamento in materia di accessibilità al Parco, di cui al successivo comma 7 del presente articolo, detta i criteri e le operazioni di gestione per i quali è consentita la autorizzazione alla circolazione;
- b) strade di tipo G: la circolazione è consentita per attività di sorveglianza e soccorso, per lo studio e la gestione dei patrimoni agro-silvo-pastorali e faunistici, per lo svolgimento di pubbliche funzioni e per l'approvvigionamento dei rifugi, nonché ai titolari di un diritto reale e ai soggetti affittuari sugli edifici e fondi serviti da tale tipo di strade, ai soggetti titolari di un diritto di uso civico sui territori serviti dalle medesime, ai soggetti esercenti le altre attività individuate dal regolamento di accessibilità al parco, previsto all'art. 3 delle presenti norme;
- c) strade di tipo V: la circolazione è libera; il Programma annuale di gestione di cui all'art. 24 della L.P. n. 18/1988, fissa tuttavia, in via preventiva per l'esercizio di riferimento, le eventuali limitazioni alla circolazione che si rendono necessarie, in relazione a quanto disposto al precedente comma 3, lettera c), per esigenze di tutela del territorio e di regolamentazione dei flussi turistici e dei carichi antropici sulle aree servite dal presente tipo di strade.

7. Il regolamento in materia di accessibilità al parco, di cui al precedente art. 3 comma , 1 lett. b), stabilisce, oltre a quanto ad esso rimandato dal presente articolo, le ulteriori modalità in ordine al rilascio delle autorizzazioni alla circolazione ai soggetti aventi diritto, in attuazione di quanto previsto dal precedente comma 6, nonché dall'art 33, comma 2, L.P. n. 18/1988. La Giunta Esecutiva dell'Ente Parco è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli Enti e Soggetti proprietari o titolari della gestione delle strade, in ordine alla applicazione della disciplina prevista dal PdiP per la circolazione dei veicoli a motore e al controllo sul rispetto della medesima.

8. In attesa della adozione del regolamento in materia di accessibilità al Parco, di cui alle presenti norme, come anche nel caso di sospensione o di cessazione della sua efficacia, continua a trovare applicazione la normativa vigente alla adozione del PdiP.

9. La normativa previgente alla adozione del PdiP si applica altresì a tutte le strade e ai tratti stradali non espressamente classificati nell'Allegato 5 alle presenti norme.

10. Per le strade esistenti è consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria. La Giunta Esecutiva dell'Ente Parco è autorizzata a stipulare, con gli Enti e Soggetti proprietari e gestori delle strade classificate all'Allegato 5 delle presenti norme, apposite convenzioni in ordine alla assunzione degli oneri connessi alla sola manutenzione ordinaria delle stesse. La eventuale assunzione di tali oneri a carico dell'Ente Parco è comunque subordinata ad una preventiva valutazione delle risorse disponibili, da effettuare in via preventiva in sede di redazione di Bilancio annuale dell'Ente Parco medesimo. E' ammessa la parziale rettifica dei tracciati, finalizzata al miglioramento della sicurezza stradale, nel rispetto della compatibilità ambientale. La asfaltatura del manto stradale o altri tipi di pavimentazione del manto stradale è ammessa per comprovate necessità tecniche. E' vietata la realizzazione di muri e manufatti stradali in cemento a vista.

11. La viabilità pedonale comprende la rete dei sentieri e delle mulattiere, sulla quale è ammesso solo il transito di pedoni e di veicoli non a motore, nei casi previsti dalle presenti norme, salvo che per attività agro - silvo - pastorali e di soccorso.

12. Lo studio sulla sentieristica, previsto nel Documento di Piano di Parco denominato Azioni e Attività, indicherà la possibilità di creare idonei percorsi per facilitare ai disabili la visita al Parco.

13. L'Ente Parco predispone nel regolamento sull'accessibilità al Parco, previsto dall'art. 3, indicazioni sui tipi e sulle modalità di utilizzo dei prodotti antigelo per gli interventi di manutenzione delle strade.

14. E' consentito il miglioramento dell'accessibilità all'edilizia rurale, nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela del paesaggio e di vincolo idrogeologico.

15. E' permessa la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete dei sentieri esistenti e delle loro attrezzature di servizio.

16. Per l'approvazione e le caratteristiche della segnaletica nelle aree urbanizzate, previste dalla Tav. 34 del PdiP, valgono le direttive contenute nella Circolare n. 400, d.d. 09.02.1979, del Ministero dei Lavori Pubblici, nonché le disposizioni del D.M. 27 aprile 1990, n. 156. Il regolamento previsto dall'art. 3 specificherà i criteri di omogeneità a cui dovrà uniformarsi la segnaletica al di fuori delle aree urbanizzate.

17. Gli interventi di parziale rettifica dei tracciati delle strade esistenti di cui al precedente comma 10, nonché di miglioramento dell'accessibilità all'edilizia rurale, di cui al precedente comma 14, sono ammessi con il rispetto dei seguenti criteri di realizzazione:

- a) l'esistenza e il mantenimento di un precedente tracciato viario individuabile sul terreno ad uso del manufatto o del fondo servito;
- b) larghezza massima della carrabile m 2,50;
- c) esclusivo uso di materiali e tecniche costruttive tradizionali e tipiche del luogo specifico
- d) esclusione di pavimentazioni stradali in bitume o conglomerato cementizio per i tratti con pendenza inferiore al 15%.

18. E' ammessa la realizzazione di nuovi accessi veicolari, a servizio dell'edilizia rurale esistente, nelle riserve guidate B: boschi a naturalità colturale, riserve guidate B: pascoli, riserve guidate B: prati, riserve controllate C, solo in presenza delle seguenti condizioni e nel rispetto dei seguenti criteri di realizzazione:

- a) assenza di un precedente tracciato viario individuabile sul terreno;
- b) presenza di precedente tracciato viario il quale tuttavia abbia caratteristiche costruttive e topografiche tali da impedire un adeguamento funzionale del tracciato stesso;
- c) individuazione del tracciato del nuovo accesso veicolare tenendo conto della vicinanza di altre tratte stradali esistenti, al fine di realizzare lo sviluppo del ramale più breve e meno impattante;
- d) individuazione del nuovo accesso veicolare tenendo conto dell'eventuale esigenza di collegare più edifici rurali in modo razionale evitando lo sviluppo di ramali indipendenti;
- e) rispetto delle prescrizioni di cui al precedente comma lettere b), c), d);
- f) gli elaborati progettuali relativi alla realizzazione dell'accesso devono essere integrati da una relazione tecnica comprovante il rispetto delle prescrizioni di cui alle precedenti lettere.

19. Le fasce di rispetto non edificabili, con riferimento sia ai volumi interrati che fuori terra, delle strade esistenti e di quelle di cui al precedente comma 14 sono le seguenti, secondo la definizione delle singole categorie data dal PUP (a misurare dal ciglio):

- strade di terza categoria - nelle AU m 5 - territorio fuori dalle AU m 30
- strade di quarta categoria - nelle AU m 5 - territorio fuori dalle AU m 22,5
- strade di interesse locale - nelle AU m 2,5 - territorio fuori dalle AU m 10
- strade di distribuzione interne agli abitati, campestri, poderali, rustiche, pascolive, boschive, forestali, di accesso ai rustici - nelle AU m 2,5 - territorio fuori dalle AU m 5

Art. 43 - Aree di parcheggio, aree di sosta, aree di sosta attrezzata e campeggio.

1. Le aree a parcheggio previste all'interno del territorio del Parco sono individuate con numero progressivo nella Tav. 31 e negli Allegati 6 e 10 alle presenti norme. Le aree a parcheggio su suolo pubblico possono essere destinate a sosta attrezzata con la localizzazione di servizi igienici o punti fuoco ovvero alla sosta per camper e roulotte, nelle 24 ore, o a campeggio, previa autorizzazione del Direttore del Parco.

2. E' ammessa la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree a parcheggio e delle aree a sosta. E' altresì ammesso un solo ampliamento del parcheggio denominato P 30 - Park. c/o Ponte Stel, in coerenza con la previsione cartografica di estratto della Tav. 31, allegato all'Allegato 6 alle presenti norme.

3. Nell'area a parcheggio e sosta attrezzata individuata della Tav. 32 del PdiP e dall'Allegato 10 alla Relazione del PdiP con la simbologia SAC 40 è consentito il campeggio, previa autorizzazione del Direttore del Parco.

4. I parcheggi individuati dalla Tav. 31 del PdiP e le aree attualmente a parcheggio sono inedificabili, salvo quanto diversamente previsto dalle presenti norme. E' ammessa la costruzione di un nuovo parcheggio completamente interrato a Passo Rolle con ubicazione come individuato sulla Tav. 34, AU2 del PdiP.

5. L'Ente Parco promuoverà accordi con i privati, nelle aree a parcheggio di loro competenza, nel rispetto delle presenti norme.

Art. 44 - Servizi del Parco: gli ingressi del Parco, i centri visitatori, i manufatti in uso al Parco

1. Il PdiP alle Tav. 23, 31, 32, 34 individua i servizi e le strutture edilizie necessarie per il funzionamento del Parco, sia dentro che fuori dei suoi confini, per i quali l'Ente Parco svolge e predispone progetti ed operazioni atti a salvaguardarne gli aspetti architettonici e culturali.

2. Sono individuati come ingressi al Parco i luoghi riportati nelle Tav. 31 e 32, nei quali l'Ente Parco adotta opportune strutture atte a segnalare l'inizio del territorio del Parco e le modalità di fruizione come previsto dall'art. 3.

3. Sono individuati come centri visitatori quelle strutture edilizie riportate nelle Tav. 23, 32 e 34, poste sia all'interno che al di fuori dei confini del Parco, che svolgono o svolgeranno un ruolo fondamentale per l'organizzazione dell'Ente Parco, come sedi amministrativo-logistiche o museali.

4. Si definiscono aree di sosta e aree di sosta attrezzate quelle aree individuate nella Tav. 31, con parcheggi attrezzati e arredi fissi. In queste aree l'Ente Parco esegue una costante manutenzione e può collocare nuovi arredi, utilizzando materiali che valorizzino le risorse locali, quale il legno.

Art. 45 - Manufatti tecnologici ed infrastrutture tecnologiche.

1. I manufatti tecnologici e le infrastrutture tecnologiche sono definiti dall'Allegato 1 alle presenti norme. Sono ammesse quelle tecnologie e strutture tecnologiche che risultino migliorative degli aspetti ambientali e paesaggistici o con essi compatibili.

2. Particolare riguardo per gli aspetti paesaggistici, faunistici e ambientali dovrà essere rivolto alla localizzazione di eventuali strutture di difesa attiva e passiva contro le valanghe. In particolare dovrà essere verificata la compatibilità con le indicazioni del Piano faunistico.

Art. 46 - Disposizioni finali e transitorie.

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalle presenti norme, continua ad applicarsi la disciplina urbanistica e territoriale stabilita dagli strumenti di pianificazione provinciale.

2. Si può eccezionalmente derogare alle indicazioni del PdiP solo per interventi edilizi relativi ad opere pubbliche o di interesse pubblico

generale. Le richieste di deroga sono formulate dai Soggetti interessati ai sensi delle Leggi in vigore.



ELENCO delle TAVOLE CARTOGRAFICHE

Tav. da 1 a 11 tavole di analisi;

- tav. 1 - scala 1:50.000 - USO DEL SUOLO - ZONIZZAZIONE
- tav. 2 - scala 1:25.000 - USO DEL SUOLO - Viabilità, insediamenti, aree alpinistiche e di interesse sportivo.
- tav. 3 (da 3.1 a 3.14) - scala 1:10.000 - USO DEL SUOLO Infrastrutture turistico - ricettive e reti tecnologiche.
- tav. 4 (da 4.1 a 4.14) - scala 1:10.000 - USO DEL SUOLO - Viabilità, insediamenti, attrezzature.
- tav. 5 - scala 1:25.000 - CARTA DELLE EMERGENZE naturalistiche, paesistiche e storiche.
- tav. 6 - scala 1:25.000 - DISTRIBUZIONE DELLE PROPRIETÀ
- tav. 7 - (da 7.1 a 7.14) scala 1:10.000 - CARTA DEGLI ASSETTI AGRO - SILVO - PASTORALI.
- tav. 8 - scala 1:25.000 - CARTA del reticolo idrografico e della qualità delle acque.
- tav. 9 - scala 1:25.000 - CARTA del rilievo fotografico.
- tav. 10 - scala 1:50.000 - CARTA GEOLOGICA.
- tav. 11 - scala 1:25.000 - TAVOLA di riferimento schede sistema ambiente.

Tav. da 12 a 22 tavole di interpretazione

- tav. 12 - scala 1:25.000 - Carta dei valori.
- tav. 13 - scala 1:25.000 - Carta della sensibilità e delle risorse.
- tav. 14 - scala 1:25.000 - Carta del carico antropico.
- tav. 15 - scala 1:25.000 - Carta dei fattori attuali di rischio.
- tav. 16 - scala 1:25.000 - Carta della vulnerabilità dei sistemi.
- tav. 17 - scala 1:25.000 - Carta del rischio attuale.
- tav. 18 - scala 1:25.000 - Carta delle aree problema.
- tav. 19 - scala 1:25.000 - Carta dei valori delle attività economiche.
- tav. 20 - scala 1:25.000 - Carta della dinamica delle attività economiche.
- tav. 21 - scala 1:25.000 - Carta del titolo di godimento delle risorse.
- tav. 22 - scala 1:25.000 - Carta della classificazione del suolo in base ai piani di assestamento forestali e analisi: improduttivo, pascoli, boschi di protezione, boschi di produzione, prati.

Tav. da 23 a 35 tavole di progetto

- tav. 23 - ANNULLATA IN SEDE DI APPROVAZIONE DEFINITIVA.
- tav. 24 - scala 1:25.000 - Carta della zonizzazione: A riserve integrali, B riserve guidate, C riserve controllate, proposta di rettifica dell'attuale delimitazione territoriale del Parco.
- tav. 25 - scala 1:25.000 - Carta della zonizzazione riferita al sistema ambientale: A riserve integrali, B riserve guidate, C riserve controllate, RS riserve speciali faunistiche, RSF riserve speciali forestali, RSB1 biotopo Palù dei Mugheri, RSB2.1 biotopi del Parco.
- tav. 26 - ANNULLATA IN SEDE DI APPROVAZIONE DEFINITIVA.
- tav. 27 - scala 1:25.000 - Carta aree sciabili e direttrici per lo sci alpinismo, impianti a fune, aree urbanizzate, aree per arrampicate, manufatti storici e religiosi, impianti di arroccamento, posizione accesso aree sciabili.
- tav. 28 - scala 1:25.000 - Carta della distribuzione delle proprietà - raffronto nuova zonizzazione.
- tav. 29 - scala 1:25.000 - Carta della destinazione d'uso del suolo secondo il tipo di coltura. Rupi, boschi a naturalità controllata, boschi a naturalità colturale, pascoli, prati, aree sciabili.
- tav. 30 - scala 1:25.000 - Carta della destinazione d'uso del suolo in riferimento ai piani di assestamento forestali secondo il tipo di coltura: rupi, boschi a naturalità controllata, boschi a naturalità colturale, pascoli, prati.
- tav. 31 - scala 1:25.000 - Carta della viabilità e accessibilità. Viabilità statale, provinciale, comunale, forestale, sentieri, modalità di transito, aree a parcheggio e sosta attrezzate, ingressi al parco, confini zonizzazioni A-B-C.
- tav. 32 - scala 1:25.000 - Carta dei servizi - attività ricreative ed attività produttive, impianti ed infrastrutture tecnologiche: aree di sosta, centri visitatori, rifugi alpini, bivacchi alpini, rifugi escursionistici, malghe, aree sosta e campeggio, , manufatti per sosta e ristoro, punti partenza deltaplano e parapendio, alberghi, manufatti tecnologici e infrastrutture tecnologiche, cava, colonie, caserme, aree sciabili, ingressi al parco, manufatti in uso al parco, ippovie, manufatti da demolire, stazioni meteorologiche.
- tav. 33 - scala 1:25.000 - Carta degli interventi di conservazione attiva e recupero ambientale, paesaggistico, architettonico e zone di intervento prioritarie. Aree di recupero ambientale, paesaggistico e architettonico primarie e secondarie, manufatti storici e religiosi, aree di conservazione attiva, siti della guerra.
- tav. 34 - scala 1:2.880 - Carta delle aree urbanizzate: C2 AU3 - C3 AU2 -C5 AU1: alberghi, colonie, caserme, centri visitatori, manufatti storici e religiosi, edifici residenziali, aree di rispetto fluviale, aree ed edifici per infrastrutture e servizi, parcheggi attrezzati, parcheggi.
- tav. 35 - scala 1:25.000 - Carta di sintesi geologica del territorio del Parco.